

gli speciali di



**tribuna finanziaria**

***Riforma della Giustizia Tributaria  
I Giudici Tributarî oggi e le proposte  
di modifiche legislative***



Insero allegato al numero 2/2022 di Tribuna finanziaria

1996/7

*Prima riunione del Consiglio di  
Presidenza della Giustizia Tributaria*



## Parliamo di:

---

❖ Riforma della Giustizia Tributaria I Giudici tributari oggi .....	4
❖ Riforma della Giustizia Tributaria I Giudici tributari oggi e le proposte di modifiche legislative .....	6
❖ Riforma della Giustizia Tributaria I dieci principi fondamentali da rispettare .....	23
❖ Sintesi illustrativa Nuova giurisdizione tributaria .....	26
❖ Audizione al Senato del Prof Maurizio Leo sulla riforma .....	50



# - RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA - I GIUDICI TRIBUTARI OGGI

“Un tema che impegnerà moltissimo il Parlamento nel 2022 è la riforma della giustizia tributaria, è una e milestone del 2022 e dunque deve essere portata a termine entro l’anno”.

Lo ha detto la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in audizione martedì 15 febbraio 2022 presso la Commissione Giustizia nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del PNRR.

“È una competenza - ha proseguito Cartabia - che il Ministero della Giustizia condivide con il Mef.

È già al lavoro una Commissione con i rappresentanti di entrambi i Ministeri presieduta dal professor della Cananea che adesso dovrebbe tradursi in un elaborato da presentare al Parlamento.

Per questa riforma la strada che stiamo ipotizzando è quella di una legge immediatamente precettiva, dunque non una legge delega, perché la Commissione Europea chiede il completamento della riforma tributaria entro il 2022, per cui non ci sarebbe tempo per il processo in due fasi richiesto all’attuazione della delega”.

Quando si auspica giustamente la riforma strutturale della giustizia tributaria, oggi gestita ed organizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), è utile rileggere gli articoli che disciplinano la nomina degli attuali giudici tributari, oggi nominati su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Appunto per questo occorre rileggere i seguenti importanti articoli.

## **A. Articolo 9 del Decreto Legislativo n. 545/1992**

### **Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie**

1. I componenti delle commissioni tributarie immessi per la prima volta nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 40, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l’ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2. In ogni

altro caso alla nomina dei componenti di commissione tributaria si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all’incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.

**2-bis.** Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.

3. Alla comunicazione di disponibilità all’incarico deve essere allegata la documentazione circa l’appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all’art. 8 .

4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilità all’incarico.

5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2.

6. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all’incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza.

\*\*\*\*\*

## **B. Articolo 4 del Decreto Legislativo n. 545/1992**

### **I Giudici delle commissioni tributarie provinciali**

1. I Giudici delle commissioni tributarie

provinciali sono nominati tra:

a) **i Magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;**

b) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;

c) **gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;**

d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo contabili;

f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;

g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;

h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5 ;

i) **coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;**

j) **gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.**

\*\*\*\*\*

**C. Articolo 5 del Decreto Legislativo n. 545/1992**

## **I Giudici delle commissioni tributarie regionali**

1. I Giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:

a) **i Magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;**

b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico ragionieristiche, in servizio o a riposo;

c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;

d) **gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;**

e) **gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio (ex SECIT);**

f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

g) coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti.

In definitiva, alla luce della normativa sopra esposta, pur rispettando tutte le professionalità sopra indicate, può accadere che, per esempio, sulla difficile e complessa normativa del Superbonus 110%, in continua evoluzione, potrà decidere un Collegio giudicante presieduto da un Giudice militare e composto da un Pubblico Ministero e da un ex Ufficiale della Guardia di Finanza !!!!!.

**Avv. Maurizio Villani  
Patrocinante in Cassazione**

# - RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA - I GIUDICI TRIBUTARI OGGI E LE PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE

## - QUADRI SINOTTICI -

A cura dell' **AVV. MAURIZIO VILLANI**  
*Avvocato Tributarista in Lecce - Patrocinante in Cassazione*

### A) LE COMMISSIONI TRIBUTARIE OGGI

Attualmente, le Commissioni tributarie si trovano nella seguente situazione di diritto e di fatto.

**Le Commissioni tributarie dipendono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che, peraltro, collabora con le Agenzie delle Entrate che notificano accertamenti fiscali e cartelle esattoriali.**

Le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle entrate-Riscossione) svolgono funzioni tecnico-operative al servizio del Ministero per fornire informazioni e assistenza ai contribuenti. Godono di piena autonomia sia in materia di bilancio che in materia di organizzazione della propria struttura. **Il loro rapporto con il MEF è stabilito in apposite convenzioni che ne regolano le modalità d'intervento (servizi, obiettivi e risorse).**

### B) I GIUDICI TRIBUTARI OGGI SONO N. 2943

Di questi, 1547 sono Giudici ordinari togati e 1.396 sono laici (Giudici onorari).

**I Giudici ordinari togati (1.547, pari al 52,6%) sono composti da:**

- 1.339 giudici ordinari (civili e penali) (86,5%);
- 20 giudici militari (1,3%);
- 101 giudici amministrativi (6,5%);
- 87 giudici contabili (5,7%).

**Invece, i Giudici onorari (non togati) (1.396, pari al 47,40%) sono composti da:**

- 336 pensionati (24,01%);
- 375 avvocati (26,90%);
- 138 commercialisti (9,9%);
- 190 pubblico impiego (13,6%);
- 357 altre professioni (25,60%).

Ora, senza voler essere polemico od offensivo, mi chiedo come, in una materia difficile, complessa e caotica come quella tributaria, possa decidere con competenza e professionalità, per esempio,

un giudice militare o un pensionato o un impiegato pubblico!

**Oltretutto, oggi nelle Commissioni tributarie giudicano soltanto 138 Commercialisti (pari al 9,9% dei giudici onorari e pari al 4,70% di tutti i giudici tributari), pur essendo professionisti specializzati nel settore tributario.**

**In sostanza, i giudici tributari svolgono la loro funzione giudiziaria part-time, potendo svolgere contemporaneamente altre attività lavorative e professionali.**

Il ruolo del giudice tributario a tempo perso (tempo libero) o a tempo parziale (secondo o terzo lavoro) si traduce in peso insostenibile per il sistema giudiziario o ingovernabile variante indipendente per il sistema economico.

**I Giudici tributari percepiscono i seguenti compensi:**

- fisso mensile euro 500 lorde;
- 15 euro nette a sentenza depositata;
- zero euro per le sospensive;
- euro 1,50 a titolo di rimborso spese forfetario per ogni sentenza depositata (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2002, art. 1, comma 2).

L'entità dei compensi è stabilita periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto (art. 13 D.Lgs. n. 545/1992).

Le modalità di computo ed erogazione, in attuazione del primo decreto interministeriale del 19/12/1997, sono contenute nella circolare del MEF n. 80/E dell'11/03/1998, secondo la quale la liquidazione dei compensi **deve avvenire di regola mensilmente.**

Di solito i compensi sono pagati con ritardo e, per la tassazione ordinaria e non separata, ultimamente la Corte di Cassazione, in assenza di una precisa indicazione normativa, ha stabilito che "il **ritardo fisiologico**" va individuato attraverso l'intervento

surrogatorio che trova legittimazione nell'art. 1183 c.c. e 97 della Costituzione, **cioè 120 giorni (Cassazione, Sesta Sezione Civile T, ordinanza n. 28116, depositata il 10/12/2020).**

In sostanza, i giudici tributari sono pagati a **costo**; più sentenze depositano più guadagnano i miseri compensi, indipendentemente dall'impegno e dal valore delle cause (e giustamente i giudici tributari si lamentano e protestano!).

**C) DECRETO LEGISLATIVO n. 545 DEL 31/12/1992 (IN G.U. n. 09 DEL 13 GENNAIO 1993) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

- ART. 69 DECRETO LEGGE N. 331 DEL 30/08/1993;
- ART. 11 DECRETO LEGGE N. 437 DEL 08/08/1996;
- ART. 31 LEGGE N. 449 DEL 27/12/1997;

- ART. 85 LEGGE N. 342 DEL 21/11/2000
- ART. 16 QUATER DEL DECRETO LEGGE N. 452 DEL 28/12/2001;
- ART. 3 BIS DECRETO LEGGE N. 203 DEL 30/09/2005;
- ART. 39 N. 98 DECRETO LEGGE 06/07/2011;
- ART. 2 DECRETO LEGGE N. 38 DEL 13/08/2011;
- ART. 4 LEGGE N. 183 DEL 12/11/2011;
- ART. 11 DECRETO LEGISLATIVO 156 DEL 24/09/2015;
- **DECRETO MINISTERIALE DEL 06/06/2002 DEL MEF**

**N.B. Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente Decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (in tal senso, ordinanza n. 144 del 20-04/23-04/1998 e n. 227 del 20/10/2016 della Corte Costituzionale).**

\*\*\*\*\*

## QUADRI SINOTTICI

DECRETO LEGISLATIVO n. 545 del 31/12/1992	PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 - SENATO)
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b> <b>Le commissioni tributarie</b> <b>Testo in vigore dal 9 marzo 1999</b></p> <p>1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni.</p> <p><b>1 bis.</b> Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre</p>	<p style="text-align: center;"><b>ABROGAZIONE DEL</b> <b>D.Lgs. n. 545/1992</b></p> <p><b>• Art. 1. (Organi della giurisdizione tributaria e ruolo della magistratura tributaria)</b></p> <p>1. La giurisdizione tributaria è esercitata in forma autonoma e indipendente dal giudice tributario onorario, dai tribunali tributari, dalle corti di appello tributarie, con le relative sedi distaccate, e dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.</p> <p>2. Le controversie tributarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, non superi 3.000 euro, sono decise dal giudice tributario onorario. L'ufficio del giudice tributario onorario ha sede presso ogni tribunale tributario e può essere articolato in sezioni. Il reclamo avverso le sentenze del giudice tributario onorario si propone al tribunale tributario.</p> <p>3. I tribunali tributari hanno sede presso i tribunali ordinari e le corti di appello tributarie hanno sede presso le corti di appello.</p> <p>4. Nei giudizi tributari si applicano le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 31 dicembre</p>

120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da commissioni tributarie di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.

3. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

5. Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

1992, n. 546, per l'uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità.

5. Per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al comma 4 e sempre che siano compatibili con esse, nei giudizi tributari si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

**6. L'organizzazione e la gestione della giustizia tributaria sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.**

**7. La Magistratura tributaria costituisce una magistratura autonoma, speciale e indipendente rispetto alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare. (QUINTA MAGISTRATURA).**

**8. È istituito il ruolo autonomo della Magistratura tributaria, distinto da quelli delle Magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo della carriera, regolati secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.**

**9. Il numero massimo nazionale dei Giudici tributari è stabilito in ottocento unità.**

**• Art. 2. (Composizione dei Tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)**

1. A ciascun tribunale tributario e a ciascuna corte di appello tributaria è preposto un presidente, che ne presiede anche la prima sezione.

2. L'incarico di presidente del tribunale tributario e della corte di appello tributaria ha durata quinquennale, decorrente dalla data di esercizio effettivo della funzione, e non è rinnovabile.

3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.

4. A ciascuna sezione sono assegnati un presidente, un vicepresidente e due giudici tributari.

**5. Ogni collegio giudicante, se non è a composizione monocratica, è presieduto dal presidente o dal vicepresidente della sezione e giudica con il numero fisso di tre votanti.**

6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del Tribunale tributario o della Corte di appello tributaria, con decreto motivato, designa i componenti di altre sezioni per un periodo massimo di due mesi.



<p><b>DECRETO LEGISLATIVO</b> n. 545 del 31/12/1992</p>	<p><b>PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE</b> (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 – SENATO)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b> <b>Requisiti generali</b> <b>Testo in vigore dall'01 gennaio 2016</b></p> <p>1. I componenti delle commissioni tributarie debbono:</p> <p>a) essere cittadini italiani;</p> <p>b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;</p> <p>c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;</p> <p><b>d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, <u>settantadue anni di età</u>;</b></p> <p>e) avere idoneità fisica e psichica;</p> <p><b>e-bis) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche (dall'01/01/2016).</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ABROGAZIONE DEL D.Lgs. n. 545/1992</b></p> <p><b>Art. 8. (Requisiti generali dei Giudici tributari)</b></p> <p>1. I Giudici tributari devono:</p> <p>a) essere cittadini italiani;</p> <p>b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;</p> <p>c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;</p> <p>d) avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con certificato medico;</p> <p><b>e) non aver superato il <u>cinquantesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico di cui agli articoli 4 e 5.</u></b></p> <p>• <b>Art. 12. (Decadenza dall'incarico)</b></p> <p>1. Decadono dall'incarico i Giudici tributari i quali:</p> <p>a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 8;</p> <p>b) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;</p> <p>c) non partecipano senza giustificato motivo a due udienze consecutive;</p> <p>d) incorrono nelle cause di rimozione ai sensi dell'articolo 15, comma 6;</p> <p>e) non si sono dimessi dalla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile o militare, ove siano in servizio presso di esse alla data della nomina, né si sono cancellati dagli Albi professionali di appartenenza.</p>

<p><b>DECRETO LEGISLATIVO</b> n. 545 del 31/12/1992</p>	<p><b>PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE</b> (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 – SENATO)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> <b>Incompatibilità</b> <b>Testo in vigore dall'01 gennaio 2016</b></p> <p>1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:</p> <p>a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;</p> <p>b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell' art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;</p>	<p style="text-align: center;"><b>ABROGAZIONE DEL D.Lgs. n. 545/1992</b></p> <p><b>I nuovi Giudici tributari devono superare un concorso pubblico e si devono cancellare dagli Albi professionali.</b></p>

d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;

f) (Abrogata dal 06/07/2011) g) i prefetti;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;

i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attività di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;

l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

m) (Abrogata dal 06/07/2011)

m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i).

1-bis. Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi,

i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera i) nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.

**3. Nessuno può essere componente di più commissioni tributarie.**

4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.

<p style="text-align: center;"><b>DECRETO LEGISLATIVO n. 545 del 31/12/1992</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 - SENATO)</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4 I Giudici delle commissioni tributarie provinciali Testo in vigore dal 06 luglio 2011</b></p> <p>1. I Giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:</p> <p>a) <b>i Magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ABROGAZIONE DEL D.Lgs. n. 545/1992</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 4. (Giudici dei tribunali tributari)</b></p> <p>1. I Giudici dei tribunali tributari sono scelti mediante concorso pubblico su base regionale per titoli ed esami, scritti ed orali, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.</p> <p>2. <b>I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio o di diploma di laurea nelle stesse discipline secondo il previ-</b></p>

b) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;

c) **gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;**

d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo contabili;

f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;

g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;

h) **gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5 (vedi pag. 22);**

i) **coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;**

l) **gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.**

**gente ordinamento.**

3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile, oltre altre materie previste per legge.

4. Le modalità di svolgimento del concorso pubblico su base regionale sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Le commissioni di esame del concorso pubblico su base regionale sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna commissione è formata da:

a) un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede;

b) un professore ordinario di diritto tributario;

c) un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale degli avvocati cassazionisti da almeno venti anni;

d) un dottore commercialista iscritto all'albo da almeno venti anni.

**6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie provinciali è titolo di preferenza in caso di parità di votazione.**

7. Alla sostituzione dei giudici dei tribunali tributari cessati dalle funzioni per morte, per raggiunti limiti di età o per decadenza si procede mediante scorrimento della graduatoria del concorso già svolto, fino ad esaurimento della medesima. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso su base regionale.

**8. I Giudici dei tribunali tributari in servizio partecipano periodicamente ad attività di formazione e di aggiornamento per il rafforzamento della loro qualificazione professionale e al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica.**

● **Art. 9. (Procedimento di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)**

1. I Giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria, redatta sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

<p style="text-align: center;"><b>DECRETO LEGISLATIVO</b> n. 545 del 31/12/1992</p>	<p style="text-align: center;"><b>PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE</b> (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 – SENATO)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b> <b>I Giudici delle commissioni tributarie regionali</b> <i>Testo in vigore dal 06 luglio 2011</i></p> <p>1. I Giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:</p> <p>a) <b>i Magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;</b></p> <p>b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico ragionieristiche, in servizio o a riposo;</p> <p>c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;</p> <p>d) <b>gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;</b></p> <p>e) <b>gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio (SECIT);</b></p> <p>f) <b>i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;</b></p> <p>g) coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ABROGAZIONE DEL D.Lgs. n. 545/1992</b> <b>Art. 5.</b> <b>(Giudici delle corti di appello tributarie)</b></p> <p>1. I Giudici delle corti di appello tributarie sono scelti mediante concorso pubblico su base regionale per titoli ed esami, scritti ed orali, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.</p> <p>2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio o di diploma di laurea nelle stesse discipline secondo il previgente ordinamento, conseguiti da almeno dieci anni.</p> <p>3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile, oltre alle altre materie previste per legge.</p> <p>4. Le modalità di svolgimento del concorso pubblico su base regionale sono stabilite con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>5. Le commissioni di esame del concorso pubblico su base regionale sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna commissione è formata da:</p> <p>a) un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede;</p> <p>b) un professore ordinario di diritto tributario;</p> <p>c) un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale degli avvocati cassazionisti da almeno venti anni;</p> <p>d) un dottore commercialista iscritto all'albo da almeno venti anni.</p> <p><b>6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie regionali è titolo di preferenza in caso di parità di votazione.</b></p> <p>7. Alla sostituzione dei giudici delle corti di appello tributarie cessati dalle funzioni per morte, per raggiunti limiti di età o per decadenza si procede mediante scorrimento della graduatoria del concorso già svolto, fino ad esaurimento della medesima. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso su base regionale.</p> <p>8. I giudici delle corti di appello tributarie in servizio partecipano periodicamente ad attività di formazione e di aggiornamento per il rafforzamento della loro qualificazione professionale e al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica.</p> <p>9. Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che rileva, classifica e ordina in massime le sentenze pronunciate nel distretto.</p> <p>● <b>Art. 9 (Procedimento di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)</b></p> <p>1. <b>I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.</b></p> <p>2. <b>Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria, redatta sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.</b></p>

<p align="center"><b>DECRETO LEGISLATIVO</b> n. 545 del 31/12/1992</p>	<p align="center"><b>PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE</b> (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 – SENATO)</p>
<p align="center"><b>Articolo 9</b> <b>Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie</b> <b>Testo in vigore dall'01 gennaio 2016</b></p> <p><b>1. I componenti delle commissioni tributarie immessi per la prima volta nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 40, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2. In ogni altro caso alla nomina dei componenti di commissione tributaria si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</b></p> <p><b>2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.</b></p> <p><b>2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.</b></p> <p><b>3. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 8.</b></p> <p><b>4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilità all'incarico (vedi pag. 42).</b></p> <p><b>5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2.</b></p> <p><b>6. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza.</b></p>	<p align="center"><b>ABROGAZIONE DEL</b> <b>D.Lgs. n. 545/1992</b></p> <p align="center"><b>Art. 3.</b> <b>(Presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)</b></p> <p><b>1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 4, in base a una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</b></p> <p><b>2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 4, in base a una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</b></p> <p><b>3. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 5, in base a una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</b></p> <p><b>4. I presidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 5, in base a una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</b></p> <p><b>• Art. 6. (Nomina dei giudici tributari onorari)</b></p> <p><b>1. I Giudici tributari onorari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità alla deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Ove non diversamente disposto, ai giudici tributari onorari si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in quanto applicabili.</b></p> <p><b>2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati il procedimento di nomina, le cause di incompatibilità, lo svolgimento del tirocinio e i criteri per l'attribuzione dei titoli di preferenza.</b></p> <p><b>3. Ai Giudici tributari onorari è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.</b></p> <p><b>4. Il Giudice tributario onorario, sempre a composizione monocratica, è competente delle cause non superiori ad euro 3.000, al netto di sanzioni ed interessi.</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>DECRETO LEGISLATIVO</b> n. 545 del 31/12/1992</p>	<p style="text-align: center;"><b>PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE</b> (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 - SENATO)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <b>I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni</b> <i>Testo in vigore dal 15 gennaio 1993</i></p> <p><b>1. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F (vedi pagg. 42 e 44).</b></p> <p>2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.</p> <p>3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.</p> <p>4. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F (vedi pagg. 42 e 44).</p>	<p style="text-align: center;"><b>ABROGAZIONE DEL</b> <b>D.Lgs. n. 545/1992</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 7.</b> <b>(Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti)</b></p> <p>1. I presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, determina con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.</p> <p>2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni semestre, determina la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.</p> <p>3. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno due volte alla settimana.</p> <p>4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare degli atti impugnati o delle sentenze impugnate.</p> <p><b>5. Il tribunale tributario giudica in composizione monocratica:</b></p> <p>a) nelle controversie di valore non superiore a 50.000 euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;</p> <p>b) nelle controversie relative alle questioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;</p> <p>c) nei giudizi di ottemperanza, senza alcun limite di importo;</p> <p>d) negli altri casi previsti dalla legge.</p> <p>6. Le controversie per le quali la legge prevede il previo esperimento del procedimento di reclamo e mediazione sono decise dal giudice tributario, innanzi al quale è promossa la procedura di reclamo e mediazione, secondo la rispettiva competenza.</p> <p>7. Innanzi al giudice collegiale o monocratico sono abilitati alla difesa tecnica i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>

<p align="center"><b>DECRETO LEGISLATIVO</b> n. 545 del 31/12/1992</p>	<p align="center"><b>PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE</b> (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 – SENATO)</p>
<p align="center"><b>Articolo 11 - Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento</b> <i>Testo in vigore dall'01 gennaio 2016</i></p> <p><b>1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.</b></p> <p><b>2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età.</b></p> <p><b>3.</b> I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.</p> <p><b>4.</b> L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;</p> <p>b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;</p> <p>c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.</p> <p><b>5.</b> Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali.</p> <p><b>5-bis.</b> Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni.</p>	<p align="center"><b>ABROGAZIONE DEL</b> <b>D.Lgs. n. 545/1992</b></p> <p align="center"><b>Art. 11.</b></p> <p align="center"><b>(Durata dell'incarico)</b></p> <p><b>1.</b> I Giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età.</p>

<b>DECRETO LEGISLATIVO</b> n. 545 del 31/12/1992	<b>PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE</b> (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 – SENATO)
<b>Articolo 13</b> <b>Trattamento economico</b> <i>Testo in vigore dal 10 dicembre 2000</i>	<b>ABROGAZIONE DEL</b> <b>D.Lgs. n. 545/1992</b> <b>Art. 13. (Trattamento economico)</b>
<p>1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie.</p> <p>2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso.</p> <p>3. La liquidazione dei compensi è disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.</p> <p><b>3 bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.</b></p>	<p>1. Il trattamento economico dei giudici tributari deve essere congruo e dignitoso e tenere conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta.</p> <p>2. Ai giudici tributari si applicano il trattamento economico, previdenziale e assistenziale, comprensivo di ferie e di permessi e del sistema di guarentigie, del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, in base alla legge.</p> <p>3. Gli aumenti successivi del trattamento economico sono stabiliti, tenendo conto dell'anzianità di servizio, con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in base alla legge.</p> <p>● <b>Art. 6. (Nomina dei giudici tributari onorari)</b></p> <p>1. I giudici tributari onorari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità alla deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Ove non diversamente disposto, ai giudici tributari onorari si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in quanto applicabili.</p> <p>2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati il procedimento di nomina, le cause di incompatibilità, lo svolgimento del tirocinio e i criteri per l'attribuzione dei titoli di preferenza.</p> <p>3. Ai giudici tributari onorari è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.</p>

<b>DECRETO LEGISLATIVO</b> n. 545 del 31/12/1992	<b>PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE</b> (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 – SENATO)
<b>Articolo 10</b> <b>Giuramento</b> <i>Testo in vigore dal 15 gennaio 1993</i>	<b>ABROGAZIONE DEL</b> <b>D.Lgs. n. 545/1992</b> <b>Art. 10. (Giuramento)</b>
<p>1. Componenti delle commissioni tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunciando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio".</p> <p>2. I presidenti delle commissioni tributarie regionali prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza.</p>	<p>1. I Giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunciando e sottoscrivendo la formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio ».</p> <p>2. I presidenti delle corti di appello tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.</p>



<p>3. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la commissione cui sono destinati.</p> <p>4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle commissioni tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione cui sono destinati.</p> <p>5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso è stato prestato.</p> <p><b>• Articolo 14 - Responsabilità</b>  <i>Testo in vigore dal 15 gennaio 1993</i></p> <p>1. Ai componenti delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.</p>	<p>3. I presidenti dei tribunali tributari prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto ha sede il tribunale tributario a cui sono destinati</p> <p>4. I presidenti di sezione e gli altri giudici tributari prestano giuramento dinanzi al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria al quale sono destinati.</p> <p>5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice tributario.</p> <p><b>• Art. 14. (Responsabilità)</b></p> <p>1. Ai Giudici tributari si applicano le disposizioni della legge 27 febbraio 2015, n. 18, concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.</p>
---	--

DECRETO LEGISLATIVO n. 545 del 31/12/1992	PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE (n. 1526/2019 - CAMERA) (n. 1243/2019 - SENATO)
<p style="text-align: center;"><b>Articoli</b>            42 – 43 – 44 – 44 bis – 44 ter – 45 -46 – 47            48 – 49 -50 – 51</p> <p style="text-align: center;"><b>Disposizioni finali e transitorie</b>  <i>Testi in vigore dal 15 gennaio 1993</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>ABROGAZIONE DEL D.Lgs. n. 545/1992</b></p> <p><b>Il Parlamento dovrà disciplinare la fase transitoria, con i seguenti criteri:</b></p> <p>1) Permanenza delle Commissioni Tributarie e delle funzioni dei giudici tributari in organico, limitatamente alle controversie instaurate prima dell'entrata in vigore della legge di attuazione, alle quali continuano ad applicarsi le attuali norme relative alla competenza e composizione degli organi giudicanti fino alla conclusione del grado di giudizio in cui le controversie stesse siano pendenti.</p> <p>2) Previsione di un termine perentorio entro il quale i giudici tributari in organico devono optare per la magistratura tributaria o per quella onoraria; se, non essendo magistrati, optano per la magistratura tributaria, sono tenuti a sostenere esami di ammissione nel ruolo, con modalità semplificata se laureati in materie giuridiche o economiche; se optano per la magistratura onoraria, proseguono la propria attività senza necessità di superamento di esami di ammissione e devono in ogni caso cancellarsi dagli Albi Professionali.</p>

**TABELLA - E - D.Lgs. n. 545/1992 -**  
**Criteri generali di valutazione e punteggi per la**  
**nomina a componenti commissioni tributarie**  
*Testo in vigore dal 20 luglio 2002*

<b>CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA NOMINA A COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE</b>		
<b>a) TITOLI DI SERVIZIO</b>		Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Magistrato ordinario o equiparato	di tribunale	0,50
	d'appello	1
	di cassazione	1,50
	di cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori	2
	uditore giudiziario	0,25
Attività professionali	ragioniere e perito commerciale	0,25
	notaio, avvocato, procuratore, dottore commercialista e revisore contabile	0,50
Docente	ricercatore	0,50
	professore associato	1
	professore ordinario o straordinario	1,50
	insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado	0,25
	insegnante incaricato o con contratto in università assistente, contrattista, borsista o assegnista in università	0,50
Dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche	in qualifiche inferiori a primo dirigente	0,25
	in qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore	0,25
	in qualifica di dirigente generale	1
	con incarico di ispettore tributario centrale	1,50
Attività alla dipendenza di terzi		1,50
Attività, di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali		0,25
		0,50
<b>b) TITOLI ACCADEMICI O DI STUDIO</b>		
Dottorato di ricerca o libera docenza		2
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado "in materie giuridiche ed economiche" ed in "ragioneria e tecnica"		1,50
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado		1
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista		2

# TABELLA - F - D.Lgs. n. 545/1992 - Criteri di valutazione e punteggi dei servizi prestati nelle commissioni tributarie *Testo in vigore dal 20 luglio 2002*

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI DEI SERVIZI PRESTATI NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE		
		Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Servizio prestato nelle commissioni tributarie di I grado	componente vice presidente presidente di sezione presidente di commissione	1 1,50 2 3
Servizio prestato nelle commissioni tributarie di II grado	componente vice presidente presidente di sezione presidente di commissione	1,25 2 2,50 3,50
Servizio prestato nella commissione centrale	componente presidente di sezione presidente della commissione	3 4 5

## D) PROGETTO DI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Al fine di un ulteriore adeguamento all'art. 111 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per il riordino dell'organizzazione della giustizia tributaria, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione, in luogo della Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, del Tribunale Tributario e della Corte di Appello tributaria, organi giudiziari distinti ed autonomi dagli esistenti organi giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari (quinta magistratura);

b) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi dai Tribunali Tributarie in primo grado, siti nei capoluoghi di provincia, e dalle Corti di Appello tributarie in secondo grado, site nei capoluoghi sede di Corte di Appello o di Tribunale Amministrativo Regionale;

c) affidamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'organizzazione degli organi di giurisdizione tributaria e dell'inquadramento e amministrazione dei giudici tributari, nel rispetto delle prerogative del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

d) formalizzazione legislativa della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione; incompatibilità assoluta tra Giudici di Cassazione e Giudici di merito;

e) istituzione di un ruolo di giudici tributari, reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami, scritti ed orali, riservato a laureati in materie giuridiche o economiche, ai quali sia assicurato uno status giuridico ed economico analogo a quello dei giudici ordinari, anche sotto il profilo delle incompatibilità, nell'ambito di un rapporto esclusivo a tempo pieno;

f) istituzione del Giudice onorario tributario che esercita le funzioni giurisdizionali di cui alla lett. m);

g) reclutamento del Giudice onorario tribu-

tario mediante procedura che ne assicuri una adeguata qualificazione professionale e preparazione nelle discipline giuridiche ed economiche; fissazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'incarico, dei criteri obiettivi per la nomina e di rigorose condizioni di incompatibilità; il giudice onorario tributario si deve cancellare dall'Albo professionale di appartenenza;

**h) previsione che i giudici tributari onorari siano tenuti alla formazione obbligatoria valida per tutti i giudici tributari e debbano conseguire i crediti formativi necessari, a pena di decadenza dalla funzione di giudice tributario;**

**i) previsione di un numero iniziale di giudici di ruolo tale da assicurare la invarianza di spesa, nonché previsione degli organici dei giudici tributari vincitori di apposito concorso e dei giudici tributari onorari, per ciascun Tribunale Tributario e Corte di Appello tributaria, secondo una ragionevole distribuzione territoriale (tra 800 e 1.000 giudici tributari nazionali);**

**j) la mediazione tributaria, obbligatoriamente prevista per legge, si deve svolgere dinanzi al giudice tributario onorario, monocratico o collegiale, secondo le rispettive competenze, e non più presso l'Agenzia delle Entrate;**

**k) determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, del numero delle sezioni e dei giudici che compongono i Tribunali e le Corti di Appello tributarie, sulla base del flusso medio dei procedimenti e della composizione dei collegi giudicanti in tre membri, con l'eccezione delle competenze per valore dei giudici monocratici e del giudice onorario; in appello decide sempre il collegio; nella obbligatoria fase istruttoria è ammessa anche la prova testimoniale;**

**l) suddivisione dei Tribunali e Corti di Appello in sezioni, composte da un Presidente, un Vice Presidente e quattro giudici, che decidono con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e due giudici, quando non è prevista la composizione monocratica;**

**m) previsione che le cause di valore non superiore a € 3.000,00, al netto di sanzioni ed interessi, dinanzi al Tribunale Tributario siano**

**di competenza del giudice onorario tributario;**

**n) previsione che le cause di valore non superiore ad € 50.000,00, al netto di sanzioni ed interessi, dinanzi al Tribunale Tributario siano di competenza del giudice tributario monocratico, oltre alle cause tassativamente previste dalla legge;**

**o) determinazione del valore della controversia sulla base dell'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato e, per le controversie relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, dall'ammontare di queste;**

**p) previsione che le cause di valore indeterminabile siano di competenza del giudice onorario tributario in primo grado;**

**q) modificazione della disciplina del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sulla base delle previsioni seguenti:**

1 - è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ha autonoma sede in Roma;

2 - è formato da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, scelti per metà tra i professori di università in materie giuridiche o economiche e per metà tra gli avvocati, i dottori commercialisti ed i consulenti del lavoro iscritti all'albo da oltre venti anni;

3 - i componenti eletti dai giudici sono scelti tra tutti i giudici tributari, con voto personale, diretto e segreto e non sono rieleggibili;

4 - la durata della carica dei suoi componenti non è superiore a 4 anni;

5 - il Consiglio di Presidenza elegge il Presidente nel suo interno;

6 - il Consiglio di Presidenza indica le cause di incompatibilità e di ineleggibilità ed i criteri per la relativa verifica, le regole relative alle elezioni dei giudici, quelle per la valutazione di candidati e delle liste elettorali, la sede delle operazioni elettorali, il periodo entro il quale deve avere termine la valutazione dei candidati e la promulgazione dell'elenco definitivo dei candidati alle elezioni, le regole per la proclamazione degli eletti, per la valutazione di eventuali reclami sull'eleggibilità e per l'assunzione delle funzioni; stabilisce

i corsi di formazione ed aggiornamento dei giudici tributari sia togati che onorari;

**r) permanenza delle Commissioni Tributarie e delle funzioni dei giudici tributari in organico, limitatamente alle controversie instaurate prima dell'entrata in vigore della legge di attuazione, alle quali continuano ad applicarsi le attuali norme relative alla competenza e composizione degli organi giudicanti fino alla conclusione del grado di giudizio in cui le controversie stesse siano pendenti;**

**s) previsione di un termine perentorio entro il quale i giudici tributari in organico devono optare per la magistratura tributaria o per quella onoraria; se, non essendo magistrati, optano per la magistratura tributaria, sono tenuti a sostenere esami di ammissione nel ruolo, con modalità semplificata se laureati in materie giuridiche o economiche; se optano per la magistratura onoraria, proseguono la propria attività senza necessità di superamento di esami di ammissione e devono in ogni caso cancellarsi dagli Albi Professionali;**

**t) fissazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della data di insediamento dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello tributarie, che decideranno le controversie originate da ricorsi e da atti di impugnazione di sentenze notificati successivamente alla data di insediamento dei suddetti nuovi organi giudiziari.**

**Infine, per azzerare il contenzioso è prevista la definizione agevolata di tutte le controversie pendenti, anche in Cassazione.**

## **E) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

**Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto, all'interno della riforma fiscale, anche la riforma della giustizia tributaria.**

La riforma, necessaria per dare attuazione al PNRR, arriverà entro fine luglio come legge delega, che prevederà uno o più decreti legislativi delegati.

**Sarà un'opera di raccolta e razionalizzazione della attuale caotica legislazione fiscale in un Testo Unico, integrato e coordinato con le disposizioni normative speciali, da far**

**a sua volta confluire in un unico Codice Tributario.**

C'è una giungla di 800 leggi fiscali da sfolpire per semplificare tasse e dichiarazioni (oggi, per esempio, sono necessarie 64 pagine di istruzioni per il quadro RU).

La necessaria ed urgente riforma strutturale della giustizia tributaria deve correggere le attuali anomalie esistenti, che pregiudicano il diritto di difesa dei contribuenti.

**Infatti, come evidenziato nei precedenti articoli e quadri sinottici, oggi la giustizia tributaria si trova, per esempio, nelle seguenti situazioni: è gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che, tramite le Agenzie fiscali, è parte processuale;**

**ci sono i magistrati ordinari (anche GIP e giudici penali), amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo; quando il processo penale e quello tributario viaggiano in modo parallelo (c.d. doppio binario) ed i giudici si mescolano, cambiando ruoli e mansioni, il "giusto" processo tributario diventa una semplice chimera;**

**ci sono i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;**

**ci sono gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;**

**ci sono coloro che hanno semplicemente conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;**

**ci sono gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;**

**in appello, ci sono i magistrati ordinari (anche GIP e giudici penali), amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;**

**in appello, ci sono i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio**

o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree; in appello, ci sono gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;

in appello, ci sono persino gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio (SECIT), a seguito dell'abrogazione della lettera f) dell'art. 8, primo comma, D.L- gs. n. 545/1992, a far data dal 06/07/2011;

i giudici della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione sono anche giudici di merito presso le rispettive Commissioni Tributarie; i componenti delle Commissioni tributarie dall'01/01/2016 devono essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economiche aziendalistiche (condizione inserita dall'art. 11 D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015, con decorrenza dall'01/01/2016); la piattaforma del processo telematico tributario, oggi, è gestita soltanto dal Fisco, che ha immediatamente accesso a tutti i fascicoli processuali e può analizzarli, anche sotto il profilo predittivo, potendo definire linee difensive in una condizione di privilegio rispetto ai difensori del contribuente, che hanno accesso soltanto al proprio fascicolo;

dall'01 giugno 2021, presso le Commissioni Tributarie Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali delle Regioni Calabria, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia, i giudici tributari possono utilizzare l'applicativo informatico che consente la redazione in formato digitale ed il deposito con modalità telematiche dei provvedimenti giurisdizionali (Decreto Direttoriale del MEF del 18 maggio 2021); bisognerà attendere l'01 ottobre 2021 per Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto, nonché l'01 dicembre 2021 per il resto d'Italia;

oggi, i giudici tributari, nelle fasi conciliative, hanno una funzione notarile e non possono intervenire sulle scelte delle parti processuali. Inoltre, con le modifiche intervenute nel corso degli anni, gli attuali giudici tributari:

non devono più stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la Commissione tributaria (art. 7, comma 1, lett. f, D.L-gs. n. 545/1992, abrogata con decorrenza dall'01/01/2012); euro 1,50 a

titolo di rimborso spese forfetario per ogni sentenza depositata (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2002, art. 1, comma 2);

con gli incarichi provvisori di supplenza, i giudici tributari possono essere componenti di più Commissioni tributarie in varie regioni d'Italia.

Oltretutto, anche nei conteggi previsti nelle precedenti tabelle E ed F, si arriva all'assurdo che un insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, con la generica abilitazione all'insegnamento, ma non "in materie giuridiche ed economiche" ed in "ragioneria e tecnica, ha lo stesso punteggio 2,50 (1,50 + 1) di un dottore commercialista e revisore contabile, abilitato all'esercizio della professione (2,50, cioè 0,50 + 2).

Pertanto, sono maturi i tempi per una integrale riforma della giustizia tributaria ed in particolare delle norme afferenti la nomina dei giudici tributari e le relative incompatibilità, in modo da preservare e garantire l'imparzialità di giudizio anche per il contribuente cui siano contestate violazioni tributarie che assumano rilevanza pure agli effetti penali.

Perciò, è auspicabile una urgente riforma strutturale della giustizia tributaria, per orientarne l'organizzazione e l'attività non solo alla risoluzione delle numerose liti (oggi 40 miliardi di euro), ma anche alla prevenzione delle stesse mediante una giurisprudenza omogenea e costante, che dovrebbe essere favorita anche dalla "professionalizzazione" dei giudici tributari (oggi, per esempio, il 45,06% delle sentenze tributarie viene annullato dalla Corte di Cassazione - Sezione Tributaria).

In definitiva, per evitare le assurdità di cui sopra e per rispettare l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, la giustizia tributaria deve, anche all'apparenza, essere gestita da un organismo terzo ed imparziale, come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con giudici tributari a tempo pieno, professionali, vincitori di concorso pubblico e ben retribuiti, per giudicare sulla difficile e complessa materia fiscale, con nuova mediazione e prove testimoniali per garantire l'effettivo esercizio di difesa per tutte le parti processuali (artt. 3 e 24 della Costituzione).

**AVV. MAURIZIO VILLANI**  
*Patrocinante in Cassazione*

# - RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA - I DIECI PRINCIPI FONDAMENTALI DA RISPETTARE

*A cura dell' AVV. MAURIZIO VILLANI  
Avvocato Tributarista in Lecce - Patrocinante in Cassazione*

Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ed il Ministero della Giustizia, dopo la relazione finale del 30 giugno 2021 della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria, conclusa con due opzioni contrastanti, hanno deciso di istituire un Gruppo tecnico operativo avente il compito di predisporre, entro il **15 aprile 2022**, uno schema normativo per la decisiva riforma strutturale della Giustizia tributaria, prevista dal PNRR.

Intanto, in questi giorni, le Commissioni Riunite Finanze e Giustizia del Senato stanno proseguendo le audizioni in merito ai vari disegni di legge di riforma della giustizia tributaria presentati dai vari schieramenti politici.

**La riforma della giustizia tributaria torna dunque tra le priorità del Governo e si va verso una figura professionale dei giudici tributari, come indicato dal Ministro Franco nell'audizione del 23 febbraio 2022 al Senato sullo stato di avanzamento dei progetti legati proprio al PNRR.**

Nel progetto di riforma la giustizia tributaria deve continuare ad essere un'esclusiva giurisdizione di controllo dell'esercizio del potere di applicazione dei tributi e deve continuare ad essere portatrice di una cultura speciale della giurisdizione che non è assimilabile a quella né del giudice civile né di quella amministrativa né del cultore dell'economia aziendale e della contabilità dello Stato.

**Infatti, con l'importante ordinanza n. 144 del 20-23 aprile 1998, la Corte Costituzionale ha stabilito il seguente principio, a seguito di una mia eccezione fatta alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce: "che per le preesistenti giurisdizioni speciali, una volta che siano state assoggettate a revisione, non si crea una sorta di immodificabilità nella configurazione e nel funzionamento, né si consumano le potestà di intervento del legislatore ordinario; che questi conserva il normale potere di sopprimere ovvero di trasformare, di riordinare i giudici speciali, conservati ai sensi della VI disposizione transitoria, o di ristrutturati nuovamente anche nel funzionamento e nella procedura, con il duplice limite di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva competenza e di assicurare la conformità a Costituzione, fermo permanendo il principio**

**che il divieto di Giudici speciali non riguarda quelli preesistenti a Costituzione e mantenuti a seguito della loro revisione" (principi ripresi dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 227 del 20/10/2016).**

Quindi, la riforma strutturale della giustizia tributaria non viola assolutamente l'art. 102, secondo comma, della Costituzione, che riguarda l'istituzione di nuovi giudici speciali non certo quelli preesistenti a Costituzione, come le Commissioni tributarie.

**Chiarito quanto sopra, vediamo quali, secondo me, devono essere i dieci principi da rispettare nella riforma strutturale della speciale giustizia tributaria.**

## **1) QUINTA MAGISTRATURA**

**La nuova magistratura tributaria deve avere una propria autonomia e deve nettamente distinguersi dalle altre magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e militare).**

**Deve essere la QUINTA MAGISTRATURA per l'importanza e complessità delle materie trattate, che incidono profondamente nel tessuto economico nazionale (trattano cause di 41 miliardi, 1% del PIL Nazionale).**

L'attuale esistenza di un "Ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie" (art. 12, comma 4-bis, della Legge n. 44 del 2012, che ha modificato l'art. 4 della Legge n. 183 del 2011 inserendovi il comma 39-bis), non consente di assimilare gli attuali magistrati onorari che operano nelle Commissioni tributarie o negli uffici giudiziari ordinari ad un vero e proprio "ordine giudiziario".

**Infatti, il suddetto ruolo unico nazionale non costituisce un ruolo organico di incardinamento di soggetti legati da un rapporto di pubblica dipendenza, ma solo un ruolo di natura funzionale.**

**Si deve prevedere la redazione di un codice della giustizia tributaria.**

Infine, vale la pena citare la Corte di Cassazione che, nelle conclusioni della Relazione anno 2021, si esprime in questi termini:

**"Accanto a numerosissimi giudizi bagatellari che in buona parte si esauriscono nei gradi di merito, vi è un contenzioso di grande rilievo giuridico ed economico, che giunge ineluttabilmente in Cassazione (è questo il motivo per cui mentre da anni le cause tributarie decrescono nei gradi**

di merito, il flusso dei ricorsi per cassazione è sostanzialmente stabile). Nel 2021 il valore delle cause trattate dalla sezione tributaria della Corte ha superato 9 miliardi di euro, con un tasso di accoglimento dei ricorsi nei confronti delle decisioni delle Commissioni tributarie regionali di gran lunga più elevato di quello del contenzioso ordinario [...]. Vi è un larghissimo consenso sulla necessità di riformare la giustizia tributaria affidandola a giudici che la trattino a tempo pieno, mentre oggi per i componenti delle Commissioni (a cominciare dai magistrati che sono circa 1.450) è un secondo lavoro. Sarebbe un passaggio cruciale. Delle 40.756 cause civili definite quest'anno dalla Corte, 15.518 sono in materia tributaria (il 38,1% del totale) e quasi metà dell'arretrato attiene a questa materia. Una riforma reale della giustizia tributaria è forse l'atto più di ogni altro in grado di incidere sui problemi del giudizio di legittimità, riequilibrando il vertice del sistema giudiziario”.

## 2) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (TEORIA AUTONOMISTA)

La nuova Giustizia Tributaria non deve più dipendere dal MEF ma da un organo terzo ed imparziale, anche all'apparenza, come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per rispettare scrupolosamente:

- l'art. 111, secondo comma, della Costituzione che testualmente dispone: **“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”;**
- l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, che così dispone: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un **tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge**, il quale sia chiamato a pronunciare sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti” (da ultimo, **sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, ricorsi nn. 55064/2021, 37781/13 e 26049/14, Succi ed altri contro Italia**).

Nell'attuale stato della materia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita già alcune funzioni nei rapporti con gli organi della giustizia tributaria: promuove il procedimento disciplinare (art. 16 d.lgs. n. 545/1992); può sciogliere il Consiglio di Presidenza (art. 28); esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari (art. 29).

## 3) I NUOVI ORGANI SPECIALI – MODIFICHE DELLE DENOMINAZIONI

La nuova Giustizia Tributaria deve essere

esercitata dai:

**Tribunali tributari a base provinciale;**

**Corti di appello tributarie istituite presso le attuali Corti di appello;**

**Sezione ordinaria specializzata tributaria della Corte di Cassazione, con possibilità del rinvio pregiudiziale (artt. 102, secondo comma, e 108, primo comma, della Costituzione).**

**Totale incompatibilità tra i Giudici di merito e quelli della Corte di Cassazione.**

**Si deve prevedere l'Ufficio per il processo tributario, la cui composizione ed il cui funzionamento devono essere disciplinati applicando le norme previste per i Tribunali e le Corti di appello civili, in quanto compatibili.**

**Le mediazioni fiscali si devono svolgere sempre presso i Tribunali tributari, per evitare conflitti di interesse tra le parti pubbliche e private.**

**Rimangono tutti gli attuali difensori (art. 12 Decreto Legislativo n. 546/1992), senza limitazioni od esclusioni.**

**Occorre garantire la piena parità di conoscenze informative tra le parti del processo tributario.**

Deve, quindi, essere abolito il termine anacronistico “Commissioni tributarie”, che risente della vecchia polemica tra la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale sulla loro natura amministrativa o giurisdizionale (Corte Costituzionale, sentenza n. 6 del 29 gennaio 1969 che rivedeva quanto affermato già nella sentenza n. 12 del 16 gennaio 1957).

**In definitiva, benchè la modifica abbia valore formale, la nuova terminologia è più adeguata a descrivere la più accentuata natura giurisdizionale dei nuovi organi giudiziari speciali.**

## 4) CONCORSI PUBBLICI

La materia tributaria è difficile e complessa per cui sono necessari giudici tributari professionali, a tempo pieno e vincitori di concorso pubblico, scritto ed orale, riservato a laureati in giurisprudenza ed in economia e commercio, con una riserva di posti per i Giudici tributari in servizio da almeno 10 anni provvisti di laurea in giurisprudenza o economia (artt. 97, quarto comma, e 106, primo comma, della Costituzione).

**La materia tributaria è talmente centrale che non può più essere lasciata ad un lodevole volontariato.**

## 5) GIUDICI TOGATI PROFESSIONALI

**Previsione di soli giudici tributari togati, vincitori di concorso pubblico, a tempo pieno, al massimo 600/700, con l'obbligo di formazione ed aggiornamento continuo.**

**Il giudizio tributario di merito è sempre stato composto da almeno due gradi, che esigono**



sempre omogeneità di composizione.

Previsione che tutti i giudici tributari siano tenuti alla formazione obbligatoria e debbano conseguire i crediti formativi necessari, a pena di decadenza dalla funzione di giudice tributario. È obbligatoria la fase istruttoria, compresa la testimonianza (del resto soltanto con il d.P.R. n. 739/1981 è stato introdotto il divieto della testimonianza, totalmente assente nella formulazione originaria dell'art. 35 d.P.R. n. 636/1972).

Attribuzione al giudice togato monocratico delle controversie di valore inferiore ad euro 50.000, al netto di sanzioni ed interessi, di quelle relative alle questioni catastali, ai giudizi di ottemperanza e negli altri casi che saranno tassativamente previsti dalla legge.

Ai Giudici tributari si applica il trattamento economico dei magistrati ordinari.

Anche la funzionalità del sistema della giustizia tributaria assicurata da un giudice professionale e la legittimazione riveniente da un codice processuale tributario sono facce della stessa medaglia.

#### 6) GIUDICI ONORARI MONOCRATICI

Attribuire in primo grado alla competenza di un Giudice onorario monocratico, non togato, le controversie sino ad euro 3.000, al netto di sanzioni ed interessi.

Prevedere un'indennità, fissa e variabile, stabilita per legge (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 116 del 13 luglio 2017).

Si dovranno cancellare dagli Albi professionali.

Secondo le rilevazioni aggiornate al 2019, contenute nella Relazione della commissione per la Riforma della Giustizia tributaria, le controversie di valore inferiore a €. 3.000 pendenti avanti alle Commissioni provinciali sono il **49,16%**, e pendenti avanti alle Commissioni regionali il **26,93%**, per un totale del **40,03%**, a cui andrebbero aggiunti i ricorsi nelle materie catastale e dell'ottemperanza (di cui la Relazione anno 2021 non indica il numero).

#### 7) NUMERO MASSIMO DEI GIUDICI TRIBUTARI

Previsione di un numero massimo di **600/700** giudici tributari, rispetto agli attuali **2792**, tenuto conto che i nuovi giudici tributari saranno tutti a tempo pieno e, quindi, si potranno dedicare totalmente a decidere le cause tributarie.

#### 8) LIMITE DI ETA' A 70 ANNI – RESPONSABILITÀ

Riduzione dell'età pensionabile dei giudici tributari a 70 anni perché la scelta risulta compatibile con l'efficiente funzionamento degli organi di giurisdizione, soprattutto per la fase istruttoria.

**A tutti i Giudici tributari si devono applicare le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali previste dalla Legge n. 18 del 27 febbraio 2015.**

#### 9) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Deve essere riformato l'ordinamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, la cui composizione deve essere disciplinata in modo analogo a quello del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

#### 10) FASE TRANSITORIA

Le suddette proposte legislative richiedono un'adeguata disciplina transitoria, tenuto conto che la nuova giurisdizione tributaria deve partire l'01 gennaio 2023, prevedendo anche una definizione delle controversie pendenti, per l'abbattimento di tutto l'arretrato.

**Abrogazione del Decreto Legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.**

**SPERIAMO CHE I SUDDETTI PRINCIPI SIANO RISPETTATI.**

**AVV. MAURIZIO VILLANI**  
Patrocinante in Cassazione

## Il concetto di Giustizia Tributaria

Il concetto di Giustizia Tributaria trova il suo fondamento nei principi enunciati dalla Costituzione, secondo i quali "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche" in ragione della "loro capacità contributiva" per adempiere "ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" (Costituzione italiana, art.53).

All'amministrazione finanziaria è affidato il compito di quantificare il fabbisogno statale, di

ripartirlo progressivamente in base al reddito e riscuoterlo attraverso l'imposizione di un tributo. Quando il contribuente ritiene ingiusta tale imposizione, può ricorrere ad un giudice (commissione tributaria) attivando un insieme di strumenti che gli consentono di far valere le proprie ragioni nei confronti dell'amministrazione finanziaria. E questo, in senso più specifico, è la Giustizia Tributaria.

(fonte [www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it))

# SINTESI ILLUSTRATIVA

## NUOVA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

DISEGNO DI LEGGE n. 1661  
PRESENTATO AL SENATO L'08-01-2020

FENU ED ALTRI

MOVIMENTO 5 STELLE

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

Patrocinante in Cassazione

[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it)

e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it)

pec: [avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it](mailto:avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it)

### MAGISTRATURA TRIBUTARIA AUTONOMA ART. 1, comma 5

È istituita la Magistratura Tributaria, alla quale si accede con le modalità e le procedure di cui all'articolo 4. I Magistrati tributari, all'atto della loro prima nomina, sono inseriti nel ruolo della Magistratura Tributaria, il quale è autonomo e distinto da quelli delle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo della carriera, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2. Il ruolo è formato e aggiornato, almeno con cadenza annuale, dal Consiglio di presidenza.

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ART. 1, commi 4 e 7

ART. 9, comma 1

- ▷ Le funzioni relative all'organizzazione e alla gestione degli organi della giurisdizione tributaria, secondo criteri di efficienza e di professionalità, sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle competenze del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di seguito denominato «Consiglio di presidenza», organo di autogoverno della magistratura tributaria, al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità

dell'organo giudicante ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. I magistrati tributari, ai fini del rapporto di lavoro, sono incardinati nel ruolo di cui al comma 5, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- ▷ Le dotazioni organiche del ruolo della magistratura tributaria e del ruolo dei magistrati tributari onorari sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e possono essere variate su proposta del Consiglio di presidenza. In sede di prima applicazione della presente legge, il numero dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari per ciascun tribunale tributario e ciascuna corte di appello tributaria è quello stabilito, rispettivamente, dalla tabella E e dalla tabella F allegate alla presente legge.
- ▷ I Magistrati dei tribunali tributari e i Magistrati tributari onorari, che sono immessi per la prima volta nei rispettivi ruoli, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, a seguito delle procedure concorsuali previste dagli articoli 4 e 5.

### ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

- TRIBUNALI TRIBUTARI
- CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE

**ART.1, commi 1 e 2**  
**TABELLE: A, B, C e D**

- ▷ La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari e dalle corti di appello tributarie.
- ▷ I tribunali tributari e le corti di appello tributarie hanno sede presso i capoluoghi di regione indicati nella tabella A e sono composte dal numero di sezioni indicato alla tabella B, allegata alla presente legge. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie hanno competenza anche su distretti regionali formati da più regioni limitrofe, in base all'estensione delle stesse e all'entità media del contenzioso rilevata. In relazione all'estensione del territorio o del distretto regionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono istituite sezioni staccate dei tribunali tributari o delle corti di appello tributarie. In sede di prima istituzione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, le sedi e il numero delle sezioni staccate istituite sono quelle stabiliti, rispettivamente, dalla tabella C e dalla tabella D allegata alla presente legge.

**TABELLA A**  
**(articolo 1, comma 2)**  
**SEDI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE**

Regione o ambito regionale sede dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie	Capoluogo – Sede centrale
Abruzzo, Molise	L'Aquila
Basilicata, Calabria	Catanzaro
Campania	Napoli
Emilia-Romagna	Bologna
Lazio	Roma
Liguria	Genova
Lombardia	Milano
Marche	Ancona
Piemonte, Valle d'Aosta	Torino
Puglia	Bari
Sardegna	Cagliari
Sicilia	Palermo
Toscana, Umbria	Firenze
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Venezia
Totale delle sedi	14

**TABELLA B**  
**(articolo 1, comma 2)**  
**NUMERO DELLE SEZIONI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE**

Regione o ambito regionale sede dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie	TRIBUNALI TRIBUTARI		Numero di sezioni delle corti di appello tributarie
	Numero di sezioni composte da magistrati tributari	Numero di sezioni composte da magistrati tributari onorari	
Abruzzo, Molise	2	3	2
Basilicata, Calabria	6	13	2
Campania	11	26	6
Emilia-Romagna	2	5	2
Lazio	8	19	5
Liguria	2	3	2
Lombardia	5	11	4
Marche	2	2	2
Piemonte, Valle d'Aosta	2	4	2
Puglia	4	9	3
Sardegna	2	2	2
Sicilia	9	21	4
Toscana, Umbria	2	6	2
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	3	6	2
Totale delle sedi	60	130	40

**TABELLA C**  
**(articolo 1, comma 2)**  
**SEZIONI STACCATE DEI TRIBUNALI TRIBUTARI**

Regione o ambito regionale sede dei tribunali tributari	Sedi delle sezioni staccate	Numero di sezioni staccate composte da magistrati tributari	Numero di sezioni staccate composte da magistrati tributari onorari
Abruzzo, Molise	Pescara	0,5	1
	Campobasso	0,5	1
Basilicata, Calabria	Cosenza	1,0	1
	Reggio di Calabria	1,0	1
	Matera	1,0	1
	Potenza	1,0	1
Campania	Caserta	2,0	6
	Salerno	2,0	6
Emilia-Romagna	Forlì	0,5	1
	Parma	0,5	1
Lazio	Frosinone	1,0	2
	Latina	1,0	2
	Rieti	1,0	2
	Viterbo	1,0	2
Liguria	Savona	1,0	1
Lombardia	Bergamo	1,0	3
	Brescia	1,0	3
Marche	Pesaro	1,0	1
Piemonte, Valle d'Aosta	Alessandria	1,0	1
Puglia	Foggia	1,0	2
	Lecce	1,0	2
Sardegna	Sassari	1,0	1
	Nuoro	1,0	1
Sicilia	Agrigento	1,0	3
	Catania	2,0	5
	Messina	1,0	3
	Ragusa	1,0	3
Toscana, Umbria	Lucca	0,5	1
	Perugia	0,5	1
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Vicenza	1,0	2
	Bolzano	0,5	1
	Trento	0,5	1
Totale delle sezioni		31	63

**TABELLA D**  
**(articolo 1, comma 2)**  
**SEZIONI STACCATO DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE**

Regione o ambito regionale sede delle corti di appello tributarie	Sedi delle sezioni staccate	Numero di sezioni staccate
Abruzzo, Molise	Pescara	1,0
Basilicata, Calabria	Reggio di Calabria	0,5
	Potenza	0,5
Campania	Caserta	1,0
	Salerno	1,0
Emilia-Romagna	Parma	1,0
Lazio	Latina	1,0
Lombardia	Bergamo	1,0
	Brescia	1,0
Piemonte, Valle d'Aosta	Alessandria	1,0
Puglia	Foggia	1,0
	Lecce	1,0
Sardegna	Sassari	1,0
	Agrigento	1,0
Sicilia	Catania	1,0
	Ragusa	1,0
	Lucca	0,5
Toscana, Umbria	Perugia	0,5
	Vicenza	0,5
	Bolzano	0,5
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Trento	0,5
	Totale delle sezioni	17,5

**CORTE DI CASSAZIONE**

**ART. 32**

**Ai fini del giudizio di legittimità, fatta salva la competenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione, la sezione tributaria della Corte di cassazione è competente per tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.**

L'organizzazione e il funzionamento della sezione tributaria della Corte di cassazione sono disciplinati secondo la regolamentazione interna della Corte di cassazione.

Entro sei mesi dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie il Consiglio di presidenza e la Corte di cassazione stipulano un protocollo per la comunicazione tra la rete informatica degli organi della giustizia tributaria e quella della Corte di cassazione per assicurare l'interscambio telematico degli atti, dei fascicoli e delle comunicazioni. Il protocollo è reso operativo entro sei mesi dalla data della sua stipulazione.

**REQUISITI GENERALI DEI MAGISTRATI TRIBUTARI E DEI MAGISTRATI TRIBUTARI ONORARI**

**ART. 7**

1. I Magistrati tributari e i Magistrati tributari onorari devono:

- a. essere cittadini italiani;
- b. avere l'esercizio dei diritti civili;
- c. non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
- d. non avere subito per più di una volta la revoca della nomina a magistrato tributario onorario a seguito del mancato superamento del corso di formazione previsto dall'articolo 5, comma 6;
- e. non essere cessati dalle funzioni di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario per motivi diversi dalle dimissioni;
- f. se dipendenti pubblici, non essere incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della censura;
- g. possedere i requisiti di idoneità fisica e psichica, accertati mediante visita medica prima della nomina e, successivamente, a cura del Consiglio di presidenza, nell'ambito delle procedure quadriennali di valutazione della professionalità;
- h. non aver superato, alla scadenza del bando di concorso pubblico, i limiti di età stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2. Fermo restando il limite di età per la cessazione dal servizio stabilito dall'articolo 11, in sede di prima applicazione della presente legge si prescinde dai limiti di età di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, per i giudici tributari riassorbiti dalle cessate commissioni tributarie, ai sensi degli articoli 34 e 35;
- i. possedere gli altri requisiti prescritti dalle leggi vigenti.

**INCOMPATIBILITÀ E COLLOCAMENTO FUORI RUOLO**

**ART. 8**

1. **I Magistrati tributari non possono assumere impieghi o uffici pubblici o privati, ad eccezione delle cariche pubbliche elettive e degli incarichi autorizzati dal Consiglio di presidenza. Non possono altresì esercitare industrie o commerci né qualsiasi libera professione.**

2. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3, i magistrati tributari non possono accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro senza l'autorizzazione del Consiglio di presidenza. In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte un'amministrazione dello Stato ovvero un'azienda o ente pubblico.

3. Non possono essere nominati magistrati tributari onorari, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

- a. i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo;
- b. gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
- c. i consiglieri regionali, provinciali, metropolitani, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di ogni tipo di ente che applichi tributi o abbia partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di tali enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
- d. i dipendenti dell'amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- e. gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza;
- f. i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze;
- g. i prefetti;
- h. coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
- i. coloro che sono iscritti negli albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente degli enti, delle associazioni e dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- j. gli appartenenti alle Forze armate e i funzionari civili dei Corpi di polizia.

4. Il Consiglio di presidenza stabilisce, con propria deliberazione, le cariche, gli incarichi e le funzioni per il cui svolgimento i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari possono chiedere il collocamento fuori ruolo, senza diritto alla retribuzione, fino al termine della loro durata. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i periodi massimi di collocamento fuori ruolo, le modalità di ricollocamento nel ruolo di provenienza e le regole per la valutazione del periodo trascorso fuori ruolo ai fini della carriera.

5. Non possono essere componenti della stessa sezione i coniugi, le persone unite tra loro da unione civile, i conviventi nonché i parenti e affini entro il quarto grado.

6. Salvo ogni altro obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, il magistrato tributario e il magistrato tributario onorario sono tenuti ad astenersi qualora il coniuge, il soggetto unito con unione civile, il convivente ovvero un parente o affine entro il quarto grado sia parte o difensore in una controversia assegnata ad essi o alla sezione della quale sono componenti.

7. I componenti del Consiglio di presidenza nominati dal Parlamento non possono partecipare ai concorsi per la nomina a magistrato tributario o a magistrato tributario onorario durante il periodo di durata in carica del Consiglio medesimo.

8. I pubblici dipendenti impiegati presso le cancellerie dei tribunali tributari o delle corti di appello tributarie o presso gli uffici del Consiglio di presidenza, ove conseguano la nomina a magistrato tributario onorario, non possono essere assegnati a sedi situate nelle regioni in cui sono ubicati gli uffici presso i quali prestano servizio.

**9. Nessuno può essere contemporaneamente componente di un tribunale e di una corte di appello tributaria né di più tribunali o corti di appello tributarie.**

10. L'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo spetta al Consiglio di presidenza.

## MAGISTRATI TRIBUTARI

**ART. 2, comma 1**

**ART. 3, comma 1**

- **I Tribunali tributari e le Corti di appello tributarie sono composti da Magistrati tributari e sono suddivisi in sezioni. Al Tribunale tributario e alla Corte di appello tributaria è preposto un presi-**

dente, che ne presiede anche la prima sezione.

- ▷ I Magistrati tributari sono distinti secondo le funzioni esercitate. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale tributario. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di giudice di corte di appello tributaria. Le funzioni semidirettive sono quelle di presidente di sezione di tribunale tributario o di corte di appello tributaria. Le funzioni direttive sono quelle di presidente di tribunale tributario o di corte di appello tributaria.

### CONCORSO PUBBLICO

ART. 4, commi da 1 a 8

1. I Magistrati dei tribunali tributari sono scelti mediante concorso pubblico per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.

2. Sono ammessi al concorso per la nomina a magistrato tributario coloro che soddisfino le condizioni prescritte dall'articolo 7, **non abbiano superato il cinquantesimo anno di età** alla data di scadenza del bando e siano in possesso della laurea magistrale o specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in materie giuridiche o economico-aziendalistiche o equipollenti.

3. **Gli esami consistono in prove scritte e in una prova orale aventi ad oggetto le seguenti materie: diritto tributario, diritto civile, procedura civile, diritto costituzionale, diritto commerciale, ragioneria, scienza delle finanze, tecniche di redazione delle sentenze tributarie, informatica giuridica, con particolare riguardo all'organizzazione del processo tributario telematico, ordinamento della giustizia tributaria e lingua straniera.**

4. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che la prova di lingua straniera prevista dal comma 3 del presente articolo

deve riguardare una lingua straniera diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.

5. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza, sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico.

6. **Le commissioni di esame sono nominate dal presidente del Consiglio di presidenza. Esse sono formate da:**

- a. un Magistrato tributario, con l'incarico di presidente di Tribunale tributario o di Corte di Appello Tributaria, che la presiede;
- b. un professore ordinario per ognuna delle materie d'esame;
- c. un esperto in informatica giuridica, con particolare riguardo
- d. all'organizzazione del processo tributario telematico.

7. **Costituiscono titolo di precedenza, in caso di parità di punteggio al termine del concorso pubblico di cui al presente articolo, nell'ordine:**

- a. **provenire dalle cessate commissioni tributarie provinciali o regionali. In caso di ulteriore parità, la provenienza dalle commissioni tributarie regionali prevale su quella dalle commissioni tributarie provinciali;**
- b. svolgere da almeno quattro anni le funzioni di magistrato tributario onorario o avere svolto tali funzioni almeno per la stessa durata e non essere cessato dalle medesime per motivi diversi dalle dimissioni;
- c. essere o essere stato in servizio con alcuna delle seguenti qualifiche, senza essere incorso in sanzioni disciplinari più gravi della censura:
  - 1) Magistrato ordinario, amministrativo o contabile;
  - 2) professore universitario di ruolo di materie giuridiche o economico-aziendalistiche da almeno cinque anni;
  - 3) dipendente di ruolo di un'amministrazione dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenente ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, con rapporto di lavoro costituito a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del

diploma di laurea in giurisprudenza ovvero di un diploma di laurea richiesto per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista conseguiti, salvo che si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

4) dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con qualifica dirigenziale o appartenente all'ex area direttiva, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o nelle carriere della predetta area, con rapporto di lavoro costituito a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero di un diploma di laurea richiesto per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista conseguiti, salvo che si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

d. essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, e avere acquisito alcuno dei seguenti titoli:

- 1) il titolo di specialista in diritto tributario ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- 2) l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
- 3) il diploma rilasciato da una scuola di specializzazione per le professioni legali ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
- 4) il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- 5) il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso una delle scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

e. essere in possesso del diploma di laurea richiesto per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e avere acquisito alcuno dei seguenti titoli:

- 1) l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;
- 2) il dottorato di ricerca in materie economiche.

## 8. I magistrati tributari sono nominati

ai sensi dell'articolo 9 nell'ordine di graduatoria degli idonei. La graduatoria rimane valida per due anni decorrenti dalla data di conclusione delle procedure concorsuali, agli effetti della copertura dei posti di magistrato tributario che divengano vacanti nel medesimo periodo.

### MAGISTRATI TRIBUTARI ONORARI MONOCRATICI

ART. 1, comma 6

ART. 2, commi 2 e 4

ART. 5

▷ È istituito il Magistrato tributario onorario presso il tribunale tributario. All'incarico di Magistrato tributario onorario si accede con le modalità e le procedure di cui all'articolo 5. I Magistrati tributari onorari, all'atto della loro prima nomina, sono inseriti nel ruolo dei magistrati tributari onorari, il quale è distinto da quello dei Magistrati tributari. Il ruolo è formato e aggiornato, almeno con cadenza annuale, dal Consiglio di presidenza.

▷ Dei Tribunali Tributari fanno parte anche i Magistrati tributari onorari, competenti a giudicare:

- a) i procedimenti di reclamo e mediazione di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 33 della presente legge;
- b) le controversie di valore non superiore a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nelle quali le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica;
- c) le controversie in materia catastale di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- d) i giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo.

▷ Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente o dal vice presidente della sezione e giudica con un numero invariabile di tre componenti. La sezione dei magistrati tributari onorari giudica in composizione monocratica

▷ Art. 5

1. I Magistrati tributari onorari sono scelti mediante concorso pubblico per soli titoli, valutati in base ai punteggi stabiliti nella tabella G allegata alla presente legge.

Il concorso è indetto dal Consiglio di presidenza.

2. Sono ammessi al concorso per la nomina a magistrato tributario onorario coloro che soddisfino le condizioni prescritte dall'articolo 7, non abbiano superato il sessantesimo anno di età alla data di scadenza del bando e siano in possesso della laurea magistrale o specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in materie giuridiche o economico-aziendalistiche o equipollenti.
3. Per la copertura dei posti di Magistrato tributario onorario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico.
5. I Magistrati tributari onorari sono nominati ai sensi dell'articolo 9 nell'ordine di graduatoria degli idonei. La graduatoria rimane valida per due anni decorrenti dalla data di conclusione delle procedure concorsuali, agli effetti della copertura dei posti di magistrato tributario onorario che divengano vacanti nel medesimo periodo.
6. Il Magistrato tributario onorario vincitore del concorso, prima di essere immesso nelle funzioni nella sede di assegnazione e inserito nel ruolo dei magistrati tributari onorari, deve frequentare un corso di formazione della durata di dodici mesi, con esame finale, presso la Scuola superiore di formazione tributaria, nel corso del quale egli svolge un semestre di tirocinio presso un tribunale tributario. Le funzioni di magistrato tributario onorario sono conferite soltanto a condizione dell'esito positivo dell'esame finale e del conseguimento di valutazione positiva del presidente del tribunale tributario nel quale il candidato ha svolto il tirocinio; in caso di mancato superamento dell'esame finale o di valutazione non positiva, la nomina è revocata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, e si procede alla nomina del primo degli idonei nella graduatoria del concorso.
7. Ai magistrati tributari onorari sono assicurati il perfezionamento e l'aggiornamento periodico della qualificazione professionale, al fine di garantirne l'adeguata preparazione specialistica, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera i), attraverso un programma di formazione obbligatoria predisposto annualmente dal Consiglio di presidenza e attuato presso la Scuola superiore di formazione tributaria. L'ingiustificata mancata partecipazione ai corsi obbligatori costituisce elemento di giudizio non positivo nelle valutazioni periodiche di professionalità.

► **all'articolo 33, Decreto Legislativo n. 546/1992 il comma 1 è sostituito dal seguente:**

**«1. La controversia innanzi al magistrato tributario onorario è sempre trattata in pubblica udienza; in tutti gli altri casi, la controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella cancelleria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2 »;**

#### TABELLA E

**(articolo 1, comma 7)**

#### **DOTAZIONE ORGANICA DEI MAGISTRATI TRIBUTARI E DEI MAGISTRATI TRIBUTARI ONORARI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI MAGISTRATI DI CORTE DI APPELLO**

Regione o ambito regionale sede dei tribunali tributari	Numero dei magistrati tributari	Numero dei magistrati tributari onorari
Abruzzo, Molise	12	9
Basilicata, Calabria	36	39
Campania	66	78
Emilia-Romagna	12	15
Lazio	48	57
Liguria	12	9
Lombardia	30	33
Marche	12	6
Piemonte, Valle d'Aosta	12	12
Puglia	24	27
Sardegna	13	7
Sicilia	54	63
Toscana, Umbria	12	18
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	18	18
<b>Totale dei componenti</b>	<b>361</b>	<b>391</b>

#### **TRIBUTARI ART. 4, comma 11**

**Le funzioni di Magistrato di Corte di Appello Tributaria sono conferite, a domanda degli interessati, ai magistrati tributari in servizio da almeno otto anni, che abbiano superato le prescritte**



valutazioni di professionalità e abbiano superato con esito positivo una procedura concorsuale per soli titoli, svolta secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2. In sede di prima applicazione della presente legge, alle procedure concorsuali per il conferimento delle funzioni di magistrato di corte di appello tributaria indette prima di otto anni dall'insediamento dei tribunali tributari, di cui alla presente legge, sono ammessi i magistrati tributari in servizio da almeno quattro anni, che abbiano superato le prescritte valutazioni di professionalità.

## TABELLA F

(articolo 1, comma 7)

### DOTAZIONE ORGANICA DEI MAGISTRATI TRIBUTARI DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE PROCEDIMENTO DI NOMINA DEI

Regione o ambito regionale sede delle corti di appello tributarie	Magistrati tributari
Abruzzo, Molise	12
Basilicata, Calabria	12
Campania	36
Emilia-Romagna	12
Lazio	30
Liguria	12
Lombardia	24
Marche	12
Piemonte, Valle d'Aosta	12
Puglia	18
Sardegna	12
Sicilia	24
Toscana, Umbria	12
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	12
Totale dei componenti	240

### MAGISTRATI TRIBUTARI E DEI MAGISTRATI TRIBUTARI ONORARI

#### ART. 9

*(Procedimento di nomina dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari)*

1. I Magistrati dei tribunali tributari e i magistrati tributari onorari, che sono immessi per la prima volta nei rispettivi ruoli, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, a seguito delle procedure concorsuali previste dagli articoli 4 e 5.

2. Le nomine a magistrato di corte di appello tributaria e il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive spettano al Consiglio di presidenza, che provvede con propria deliberazione a seguito delle procedure concorsuali interne previste agli articoli 3 e 4. Con deliberazione del Consiglio di presidenza sono altresì adottati i

provvedimenti di trasferimento dei Magistrati tributari e dei Magistrati tributari onorari ad altra sede senza mutamento dell'incarico, a qualunque titolo disposti. I trasferimenti sono attuati con le modalità e secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

### DURATA DELL'INCARICO

#### ART. 11

*(Durata dell'incarico)*

1. I Magistrati dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, e i Magistrati tributari onorari cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età.

### GIURAMENTO

#### ART. 10

*(Giuramento)*

1. I Magistrati dei tribunali tributari e i Magistrati tributari onorari, all'atto della prima immissione nelle funzioni, prestano giuramento davanti al presidente del Consiglio di presidenza, pronunziando e sottoscrivendo la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio ».

2. I processi verbali di giuramento sono conservati presso il Consiglio di presidenza, unitamente alla dichiarazione di atto notorio con la quale il Magistrato tributario o il Magistrato tributario onorario attesta l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8. Copia di tali atti è trasmessa, entro sette giorni dal giuramento, all'ufficio giudiziario al quale è assegnato il Magistrato tributario o il Magistrato tributario onorario.

3. In caso di nomina alle funzioni semidirettive e direttive o di trasferimento ad altra sede, il processo verbale di immissione nelle nuove funzioni o di presa di servizio presso la nuova sede, corredato della dichiarazione di atto notorio relativamente all'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8, è trasmesso entro due giorni al Consiglio di presidenza.

### TRATTAMENTO ECONOMICO VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ

#### ART. 13

*(Trattamento economico. Valutazioni di professionalità)*

1. **Ai Magistrati tributari spetta il trattamento economico previsto per i magistrati ordinari di pari qualifica e anzianità ai sensi della legge 19 febbraio 1981, n. 27, secondo una tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza, sentiti il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai Magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di trattamento previdenziale e assistenziale, ferie e permessi previste per i magistrati ordinari. Ai magistrati tributari si applica il sistema di guarentigie della magistratura previsto dagli articoli da 1 a 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le disposizioni necessarie per la sua applicazione sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.**

2. L'incarico di Magistrato tributario onorario non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego. L'ammontare del trattamento economico del Magistrato tributario onorario è determinato in relazione al numero dei provvedimenti da esso depositati, compresi quelli con cui sono decise le istanze di sospensione e i procedimenti di reclamo e mediazione. Ai Magistrati tributari onorari è inoltre riconosciuto un compenso fisso mensile, quale corrispettivo per la partecipazione alle udienze e a titolo di rimborso forfetario delle spese connesse allo svolgimento dell'attività giudiziaria. Gli importi del compenso fisso mensile e del compenso per ciascun provvedimento depositato dal magistrato tributario onorario è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.

3. I Magistrati tributari e i Magistrati tributari onorari sono sottoposti a valutazione di professionalità con periodicità quadriennale decorrente dalla data di nomina e fino al superamento della settima valutazione di professionalità. Tali valutazioni riguardano l'attitudine allo svolgimento delle attività giurisdizionali, la laboriosità e la diligenza; esse sono differenziate per i Magistrati tributari e per i Magistrati tributari onorari e sono operate secondo i parametri determinati dal Consiglio di presidenza e con le modalità e le procedure stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Consiglio di presidenza.

4. Tra i parametri per la valutazione di professionalità dei Magistrati tributari e dei Magistrati tributari onorari, determinati ai sensi del comma 3, è compreso il rispetto dei termini previsti per il deposito delle decisioni sulle controversie per le quali egli abbia svolto l'incarico di relatore o estensore, secondo i principi di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Tra i parametri per la valutazione di professionalità dei presidenti di tribunale o corte di appello tributaria e dei presidenti di sezione è compreso il rispetto dei termini previsti per l'assegnazione dei ricorsi alla sezione o al relatore e per la fissazione della data delle udienze. I termini per il deposito dei provvedimenti, per l'assegnazione dei ricorsi e per la fissazione della data delle udienze sono stabiliti dal Consiglio di presidenza con proprie risoluzioni organizzative delle attività dei Tribunali tributari e delle Corti di Appello Tributarie.

5. **La progressione economica dei Magistrati tributari e dei Magistrati tributari onorari è subordinata all'esito positivo delle valutazioni di professionalità di cui al comma 3.**

## **RESPONSABILITÀ**

### **ART. 14**

#### **(Responsabilità)**

1. **Ai Magistrati tributari si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità e di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.**

## **CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO**

### **ART.4, commi 9 e 10**

► Il Magistrato tributario inserito per la prima volta nel ruolo della Magistratura tributaria, prima di essere immesso nelle funzioni nella sede di assegnazione, deve frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore di formazione tributaria, istituita presso il Consiglio di presidenza ai sensi dell'articolo 23, comma 3. Al magistrato tributario che abbia frequentato con esito positivo il corso di formazione sono conferite le funzioni di magistrato di

tribunale tributario.

- ▷ Al fine di garantirne l'adeguata preparazione specialistica, ai Magistrati tributari sono assicurati il perfezionamento e l'aggiornamento periodico della qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera i), attraverso un programma di formazione obbligatoria predisposto annualmente dal Consiglio di presidenza e attuato presso la Scuola superiore di formazione tributaria. L'ingiustificata mancata partecipazione ai corsi obbligatori costituisce elemento di giudizio non positivo nelle valutazioni periodiche di professionalità.

## **SEZIONI • COLLEGI • SEDI DISAGIATE**

### **ART. 2, commi da 3 a 9**

**3. Ciascuna sezione dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello tributarie è costituita da un presidente e da cinque Magistrati tributari. Ciascuna sezione dei Magistrati tributari onorari presso i Tribunali tributari è costituita da tre componenti.**

**4. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente o dal vice presidente della sezione e giudica con un numero invariabile di tre componenti. La sezione dei Magistrati tributari onorari giudica in composizione monocratica.**

5. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante o non vi sono Magistrati tributari onorari, il presidente, previo interpello interno ovvero d'ufficio in caso di esito anche parzialmente negativo dello stesso, designa i componenti traendoli da altre sezioni, con decreto motivato sulla base della dotazione organica di esse e del relativo carico di lavoro.

6. Il Consiglio di presidenza stabilisce con proprio regolamento i benefici economici e di carriera riconosciuti al Magistrato tributario o al magistrato tributario onorario che dichiara la disponibilità al trasferimento presso una sede disagiata e vi permanga per almeno quattro anni. Il Consiglio di presidenza individua annualmente le sedi di Tribunale tributario o di Corte di Appello Tributaria le quali, per oggettive circostanze di carattere geografico-territoriale o connesse alle caratteristiche del carico di lavoro giudiziario, siano da considerare disagiate. Una sede è considerata disagiata quando ricorrono almeno entrambi i seguenti

requisiti:

a. mancata copertura dei posti in organico messi a concorso nell'ultimo bando pubblicato;

b. posti in organico scoperti in numero pari o superiore al 30 per cento del totale.

7. In presenza di gravi e perduranti carenze di organico segnalate dal presidente di un tribunale tributario o di una corte di appello tributaria, riferite a un periodo temporale non inferiore al trimestre e non superiore all'anno, tali da pregiudicare o rendere particolarmente difficile costituire nella sede un numero di sezioni tale da assicurarne il corretto funzionamento, il Consiglio di presidenza può disporre l'applicazione in via esclusiva presso di essa di componenti di altre sedi mediante interpello nazionale. In caso di esito anche parzialmente negativo di tale interpello, il Consiglio di presidenza dispone d'ufficio le applicazioni occorrenti, secondo le modalità da esso stabilite con regolamento, fino alla copertura dei posti vacanti mediante esperimento delle ordinarie procedure concorsuali. Le applicazioni disposte non possono eccedere il periodo temporale indicato di presenza delle eccezionali difficoltà di organico. L'applicazione d'ufficio comporta il riconoscimento dei medesimi benefici riconosciuti per il trasferimento nelle sedi disagiate.

8. Il presidente del Tribunale tributario o della Corte di Appello Tributaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni dal presidente di sezione con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità nella carica; in caso di pari anzianità nella carica, da quello più anziano per età.

9. Il presidente di sezione del Tribunale tributario o della Corte di Appello Tributaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni dal presidente di altra sezione con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità nella carica; in caso di pari anzianità nella carica, da quello più anziano per età. Nel caso in cui non vi siano altri presidenti di sezione in servizio, il presidente è sostituito dal vice presidente con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità nella carica; in caso di pari anzianità nella carica, da quello più anziano per età. In mancanza di essi, è sostituito

dal Magistrato tributario con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità di servizio; in caso di pari anzianità di servizio, da quello più anziano per età.

## **FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DEI COLLEGI GIUDICANTI**

### **ART. 6**

#### ***(Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti)***

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni, comprese quelle dei magistrati tributari onorari, in base ai criteri determinati con deliberazione del Consiglio di presidenza.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima stabiliti con deliberazione del Consiglio di presidenza. Il calendario delle udienze delle sezioni dei Magistrati tributari onorari è stabilito all'inizio di ogni trimestre dal presidente del tribunale tributario competente.

3. Salve diverse esigenze organizzative rilevate dal presidente della sezione, in relazione alle quali sia necessario stabilire un maggior numero di udienze, ciascuna sezione giudicante tiene udienza due volte per settimana e ciascun collegio giudicante nonché ciascun magistrato tributario onorario tiene udienza una volta per settimana. Due udienze del magistrato tributario onorario per ogni mese sono destinate alla trattazione dei procedimenti di reclamo e mediazione.

4. Il presidente di ciascun Tribunale tributario e di ciascuna Corte di Appello Tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni e uno o più dei magistrati tributari onorari che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare degli atti o delle sentenze impugnati.

## **UFFICIO DEL MASSIMARIO**

### **ART.4, comma 12**

Presso ogni Corte di Appello Tributaria è istituito un ufficio del massimario che redige, classifica e ordina le massime delle sentenze pronunciate nell'ambito regionale di competenza, comprese quelle di particolare ri-

lievo emesse dai tribunali tributari. Il repertorio nazionale delle massime della giustizia tributaria, contenente la raccolta delle massime, è predisposto dal Consiglio di presidenza, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito **internet** istituzionale. Il Consiglio di presidenza disciplina con propria risoluzione l'organizzazione e l'attività degli uffici del massimario presso le corti di appello tributarie, determinando anche il numero e la carica o la provenienza dei componenti e stabilendo le sanzioni disciplinari applicabili nel caso di mancato o non corretto aggiornamento e pubblicazione. Ai componenti degli uffici del massimario spetta un'indennità mensile di massimazione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.

## **VIGILANZA E SANZIONI DISCIPLINARI**

### **ART. 15**

#### ***(Vigilanza e sanzioni disciplinari)***

**1. I Magistrati tributari e i Magistrati tributari onorari sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente articolo per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio.**

2. Il presidente del Tribunale tributario o della corte di appello tributaria esercita la vigilanza sull'attività dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari assegnati all'organo giurisdizionale che presiede nonché sulla qualità e sull'efficienza degli uffici di cancelleria, segnalandone le risultanze al Consiglio di presidenza per i provvedimenti di competenza.

3. Il presidente della Corte di Appello Tributaria esercita la vigilanza sull'attività dei presidenti dei tribunali tributari aventi sede nella regione o nel distretto regionale di competenza, segnalandone le risultanze al Consiglio di presidenza per i provvedimenti di competenza.

4. Il Consiglio di presidenza esercita la vigilanza sull'attività dei presidenti delle corti di appello tributarie.

5. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle segnalazioni dei presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie o di propria iniziativa in caso di inerzia di essi, esercita la vigilanza sull'attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e sui loro componenti, compresi i magistrati tributari onorari, nonché sulla qualità e sull'efficienza

degli uffici di cancelleria degli stessi. Esso vigila altresì sull'attività dei propri uffici di diretta collaborazione.

**6. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.**

**7. Si applica la sanzione della censura per:**

- a. i comportamenti che, violando i doveri o la dignità di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti o ai loro difensori;
- b. la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
- c. i comportamenti che, a causa di rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento o a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione dei doveri di imparzialità e di assenza di pregiudizi;
- d. i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori o di chiunque abbia rapporti con il magistrato o con il magistrato tributario onorario nell'ambito della giustizia tributaria ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;**
- e. l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro magistrato tributario o magistrato tributario onorario;
- f. l'omessa comunicazione di avvenute interferenze al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del magistrato tributario o del magistrato tributario onorario destinatario delle stesse;
- g. il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
- h. la scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativa all'ingiustificato mancato rispetto delle date stabilite per lo svolgimento delle udienze e dei termini per il deposito delle decisioni;
- i. la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
- l. l'uso della qualità di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
- m. la reiterata e grave inosservanza delle norme o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;
- n. l'ingiustificata mancata frequenza dei corsi annuali di aggiornamento obbligatori, per almeno due volte in un quadriennio;
- o. le condotte, limitatamente ai Magistrati

tributari, dalle quali sia derivata responsabilità ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 14 della presente legge.

**8. Si applica la sanzione della sospensione dalle funzioni, senza diritto al trattamento economico, per un periodo da tre mesi a tre anni per:**

- a. il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, compreso il reiterato ingiustificato mancato rispetto delle date stabilite per lo svolgimento delle udienze e il ritardo dei termini per il deposito delle decisioni;
- b. i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito e rilevante vantaggio a una delle parti o ai loro difensori;
- c. l'uso della qualità di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
- d. la frequentazione di una persona della quale consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero avere subito condanna per delitti, anche colposi, alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere consapevolmente rapporti di affari con una di tali persone;
- e. l'ingiustificata mancata frequenza dei corsi annuali di aggiornamento obbligatori, per almeno tre volte in un quadriennio.

**9. Si applica la sanzione della rimozione dall'incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza esercitata nell'attività di un altro Magistrato tributario o di un Magistrato tributario onorario da parte di un presidente di Tribunale Tributario o di corte di appello tributaria o di un presidente di sezione, se ripetuta o grave. La stessa sanzione si applica nel caso di interferenza da parte di un vice presidente di sezione.**

**10. Si applicano la rimozione dall'ufficio e il divieto perpetuo di nomina a Magistrato tributario o a Magistrato tributario onorario nei casi di recidiva delle trasgressioni di cui ai commi 8 e 9.**

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  
(Procedimento disciplinare)**

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal presidente del Consiglio di presidenza, anche su segnalazione del presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria nel cui ambito o distretto l'incolpato presta servizio, sia come titolare sia in base a provvedimento di applicazione temporanea.

2. Il Consiglio di presidenza, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida a un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, da svolgere entro trenta giorni.

3. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti preliminari, contesta i fatti all'incolpato con l'invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni con il deposito degli atti relativi presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni è data immediata comunicazione all'incolpato.

4. Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso il termine per l'istruttoria di cui al comma 3, fissa la data della discussione dinnanzi al Consiglio con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza incaricato ai sensi del comma 3 svolge la relazione. L'incolpato può intervenire al termine della discussione in seduta pubblica e ha facoltà di farsi assistere da un altro magistrato tributario o da un difensore iscritto all'albo degli avvocati. Il Consiglio di presidenza delibera in camera di consiglio.

6. Le sanzioni disciplinari previste dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 15 sono applicate con deliberazione del Consiglio di presidenza.

7. Le sanzioni disciplinari della rimozione dall'incarico e dall'ufficio, previste dai commi 9 e 10 dell'articolo 15, sono applicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza. Nel periodo intercorrente tra la deliberazione del Consiglio di presidenza e il decreto di rimozione, il magistrato è sospeso dalle funzioni, senza diritto a percepire il trattamento economico.

## DECADENZA DALL'INCARICO

### ART. 12

#### *(Decadenza dall'incarico)*

1. Decadono dall'incarico i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari i quali:

a. perdono alcuno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e g);

b. incorrono in alcuno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3;

c. omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla ricevuta notificazione del decreto di nomina o della deliberazione di cui all'articolo 9, comma 2;

d. limitatamente ai magistrati tributari onorari, risultano assenti, senza giustificato motivo, a due udienze nel mese, anche non consecutive, o a più del 40 per cento delle udienze annuali fissate per la sezione di cui sono componenti;

e. incorrono in alcuno dei casi di rimozione previsti dall'articolo 15, commi 9 e 10;

f. conseguono giudizio negativo in due delle valutazioni di professionalità previste dall'articolo 13.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza. Nel periodo intercorrente tra la deliberazione del Consiglio di presidenza e l'emanazione del decreto che dichiara la decadenza, il magistrato tributario o il magistrato tributario onorario è sospeso dalle funzioni, senza diritto a percepire il trattamento economico.

## CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

### DALL'ART. 17 ALL'ART. 28

#### CAPO II

## CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

### Art. 17.

#### *(Composizione)*

1. Il Consiglio di presidenza è l'organo di amministrazione della giurisdizione tributaria e di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati tributari. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio di presidenza ha una propria sede in Roma. Esso è articolato

in commissioni, che esercitano funzioni istruttorie e di proposta. All'adunanza plenaria spettano i poteri deliberativi e regolamentari. Il numero e le competenze delle commissioni sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.

3. A garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura tributaria, il Presidente del Consiglio dei ministri è membro di diritto del Consiglio di presidenza quale Presidente onorario con compiti di garanzia e di vigilanza. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita, in particolare, l'alta sorveglianza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta alle Camere entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria, sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza.

4. Il Consiglio di presidenza è composto da dodici componenti. Sette componenti sono eletti dai magistrati tributari e uno è eletto dai magistrati tributari onorari, rispettivamente tra i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari in servizio. Quattro componenti sono eletti dal Parlamento. Di questi ultimi, due sono eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche, tributarie o economiche o tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinnanzi ai tribunali tributari e alle corti di appello tributarie ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con almeno quindici anni di iscrizione nel relativo albo, o tra soggetti che si siano distinti per documentate attività meritorie o di particolare rilievo nell'ambito della giustizia tributaria. Non possono essere eletti dal Parlamento quali componenti del Consiglio di presidenza i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari in servizio.

5. Il Consiglio di presidenza elegge tra i propri componenti il presidente e due vice presidenti, almeno uno dei quali è scelto tra i componenti eletti dal Parlamento.

6. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono assumere uffici né esercitare attività in ambito tributario né assumere

alcun altro ufficio o esercitare alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.

7. I componenti del Consiglio di presidenza di cui al comma 4, secondo periodo, sono eletti da tutti i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari con voto personale, diretto e segreto. Essi non sono immediatamente rieleggibili.

8. Sono eleggibili come componenti del Consiglio di presidenza i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari che, alla data di svolgimento delle elezioni, abbiano superato con giudizio positivo almeno la prima valutazione di professionalità. Si prescinde dal requisito di cui al presente comma per la prima elezione del primo Consiglio di presidenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 18.**

**(Durata in carica)**

1. Il Consiglio di presidenza dura in carica cinque anni.

2. I componenti del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 17, comma 4, secondo periodo, che, per qualsiasi causa, cessano di farne parte nel corso del quinquennio sono sostituiti per il restante periodo di durata del Consiglio dal primo dei non eletti della categoria alla quale appartiene il componente cessato. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti, il Consiglio di presidenza indice l'elezione per il numero e la categoria dei componenti cessati.

3. La sostituzione dei componenti del Consiglio di presidenza eletti dal Parlamento che, per qualsiasi causa, cessano di far parte del Consiglio nel corso del quinquennio spetta alla Camera che li ha eletti, la quale procede ai sensi dell'articolo 17, comma 4, quarto e quinto periodo. A questo fine, il presidente del Consiglio di presidenza ne informa immediatamente il Presidente della Camera competente.

**Art. 19.**

**(Ineleggibilità)**

1. Salvo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo del Consiglio di presidenza i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari che siano incorsi, a seguito di giudizio disciplinare, in una sanzione più grave dell'ammonizione ai sensi dell'articolo 15.

2. Il magistrato tributario o magistrato tributario onorario sottoposto alla sanzione della censura è sospeso dall'elettorato

passivo per un periodo di cinque anni decorrente dalla data del provvedimento, se non è incorso in altra sanzione disciplinare.

**Art. 20.**

**(Elezione)**

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 17, comma 4, secondo periodo, si svolgono entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del Consiglio in carica. Esse sono indette con provvedimento del presidente del Consiglio di presidenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

2. Il presidente del Consiglio di presidenza, previa deliberazione del Consiglio, nomina l'ufficio elettorale centrale almeno quarantacinque giorni prima delle elezioni. L'ufficio elettorale centrale si costituisce presso il Consiglio. Sono membri effettivi dell'ufficio un presidente di corte di appello tributaria, che lo presiede, un magistrato tributario e un magistrato tributario onorario; dell'ufficio fanno parte altresì due magistrati tributari e due magistrati tributari onorari come membri supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento, in ordine di anzianità di servizio e, in caso di parità, in ordine di età.

3. Le candidature per l'elezione del Consiglio di presidenza devono pervenire all'ufficio elettorale centrale, attraverso mezzi idonei a certificarne le date di trasmissione e di ricezione, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Le candidature devono essere sottoscritte dal candidato e da non meno di venti e non più di trenta magistrati tributari, se il candidato è un magistrato tributario, o magistrati tributari onorari, se il candidato è un magistrato tributario onorario. Le sottoscrizioni possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione se esse sono raccolte presso più tribunali tributari o corti di appello tributarie. Alle sottoscrizioni deve essere allegata copia di un documento di identità di ciascuno dei firmatari, in corso di validità alla data di apposizione della firma.

4. Nessuno può sottoscrivere la presentazione di più di un candidato né essere contemporaneamente candidato e sottoscrittore della presentazione della propria o di altrui candidatura. Tutte le sottoscrizioni apposte dal medesimo

soggetto in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulle.

5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti dei candidati non sussistano le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 19. Lo stesso ufficio verifica altresì il rispetto delle disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo, esclude, con provvedimento motivato, le candidature per le quali non ricorra il prescritto numero di sottoscrittori e quelle dei candidati ineleggibili e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza. L'elenco dei candidati è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Consiglio di presidenza ed è inviato dallo stesso Consiglio a tutti i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale. L'elenco è altresì affisso presso ciascun tribunale tributario e presso ciascuna corte di appello tributaria, a cura dei rispettivi presidenti.

6. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di appello tributarie. Presso ciascuna di tali sedi è istituito, almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni, un ufficio elettorale locale, che cura lo svolgimento delle operazioni di voto. L'ufficio elettorale locale è presieduto dal presidente della corte di appello tributaria o da un magistrato tributario da lui delegato tra quelli appartenenti al distretto, con incarico non inferiore a presidente di sezione; sono membri effettivi dell'ufficio un magistrato tributario e un magistrato tributario onorario, nominati dal presidente della corte di appello tributaria tra i magistrati e i magistrati onorari appartenenti al distretto; dell'ufficio fanno parte altresì due magistrati tributari e due magistrati tributari onorari come membri supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli uffici elettorali locali i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari che siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione.

7. Con regolamento adottato dal Consiglio di presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

**Art. 21.**

**(Votazioni)**

1. I magistrati tributari esprimono il voto



esclusivamente per i candidati appartenenti al ruolo della magistratura tributaria; i magistrati tributari onorari esprimono il voto esclusivamente per i candidati appartenenti al ruolo dei magistrati tributari onorari.

2. I magistrati tributari e i magistrati tributari onorari votano nell'ufficio elettorale locale costituito presso la sede della corte di appello tributaria al cui distretto appartiene l'organo giudiziario nel quale esercitano la funzione giurisdizionale, quali titolari o applicati in via esclusiva.

3. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di tre candidati. Le schede, previamente firmate dai componenti dell'ufficio elettorale locale, sono riconsegnate chiuse dall'elettore dopo l'espressione del voto.

4. L'ufficio elettorale locale presiede alle operazioni di voto che si svolgono presso di esso e provvede allo scrutinio, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio il giorno successivo a quello della votazione. Di esse, nonché delle contestazioni decise ai sensi del comma 5, è dato atto nel processo verbale.

5. L'ufficio elettorale locale decide, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale.

6. Al termine dello scrutinio, il processo verbale è trasmesso all'ufficio elettorale centrale unitamente alle schede votate.

#### **Art. 22.**

##### ***(Proclamazione degli eletti. Reclami)***

1. L'ufficio elettorale centrale, previa verifica della correttezza delle operazioni elettorali, proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano per età. I nominativi degli eletti sono comunicati, a cura del presidente dell'ufficio elettorale centrale, al Consiglio di presidenza e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I reclami relativi all'eleggibilità e alle operazioni elettorali sono presentati al Consiglio di presidenza. Essi devono pervenire all'ufficio di segreteria dello stesso Consiglio, a pena di improcedibilità, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati delle elezioni. La

presentazione del reclamo non ha effetto sospensivo.

3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella prima adunanza successiva alla loro presentazione.

4. Il Consiglio di presidenza scade al termine del quinquennio e continua a esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire, previa sua convocazione, entro il trentesimo giorno successivo alla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 1, al presidente del Consiglio di presidenza uscente.

#### **Art. 23.**

##### ***(Attribuzioni)***

1. Il Consiglio di presidenza:

- a. verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami relativi alle elezioni;
- b. disciplina con regolamenti interni il proprio funzionamento e la gestione amministrativa e contabile;
- c. delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;
- d. formula al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte relative alla realizzazione, alla manutenzione e all'adeguamento delle strutture e dei servizi dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, sentiti i presidenti delle stesse, e delle strutture e dei servizi degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza medesimo;
- e. formula le proposte per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sull'organizzazione e sul funzionamento degli organi della giustizia tributaria e per l'adozione dei regolamenti previsti dalla legge;
- f. predisporre gli elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 17, comma 3;
- g. stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;
- h. stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, divisi in sezioni, e i termini massimi di fissazione delle date delle udienze e di deposito dei provvedimenti

- adottati;
- i. cura l'aggiornamento obbligatorio professionale dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari attraverso l'organizzazione dei corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata, nell'ambito degli stanziamenti annuali a tale fine destinati nell'ambito del bilancio dello stesso Consiglio, di cui all'articolo 28, e sulla base di un programma di formazione annuale, adottato dal Consiglio medesimo e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;
  - l. cura l'aggiornamento professionale del personale amministrativo dei propri uffici di diretta collaborazione e di quello delle cancellerie dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione svolti d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri;
  - m. esprime parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla legge e sugli altri provvedimenti che comunque riguardano il funzionamento degli organi della giustizia tributaria, degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e dei propri uffici di diretta collaborazione;
  - n. esprime parere sulla ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per:
    - 1) le spese di funzionamento degli organi della giustizia tributaria;
    - 2) la retribuzione dei magistrati tributari;
    - 3) i compensi dei magistrati tributari onorari;
    - 4) la retribuzione accessoria del personale amministrativo dei tribunali tributari, delle corti di appello tributarie e degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza;
  - o. effettua le valutazioni quadriennali di professionalità per la progressione economica dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari;
  - p. dispone, in caso di necessità, l'applicazione, anche d'ufficio, di magistrati tributari e di magistrati tributari onorari presso tribunali tributari o corti di appello tributarie diverse da quelle in cui prestano servizio, per la durata massima di dodici mesi, ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 35, comma 12, della presente legge;

q. delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio di presidenza, nell'ambito della vigilanza sul funzionamento dell'attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e sui loro componenti, può disporre ispezioni, affidando tale incarico a uno o più dei propri componenti, sia nell'ambito di un piano ordinario annuale, predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente, sia su richiesta del presidente del Consiglio di presidenza o del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Per i fini di cui al comma 1, lettera i), con regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza, è istituita e disciplinata la Scuola superiore di formazione tributaria.

**Art. 24.  
(Convocazione)**

1. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, d'iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

**Art. 25.  
(Deliberazioni)**

1. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei propri componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e con voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto nei casi prescritti dal regolamento interno di funzionamento del Consiglio o su richiesta motivata di almeno tre componenti presenti.

**Art. 26.  
(Trattamento economico)**

1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati, per la durata dell'incarico, dalle funzioni esercitate presso i tribunali tributari e le corti di appello tributarie di appartenenza, conservando la titolarità dell'ufficio. I magistrati tributari eletti conservano il trattamento economico in godimento. Al magistrato tributario onorario eletto spetta il trattamento economico percepito dal magistrato tributario eletto con la medesima valutazione di professionalità o, in mancanza, con quella immediatamente superiore. Ai componenti eletti dal Parlamento spetta il trattamento economico

più elevato percepito tra quelli dei magistrati tributari eletti. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza medesimo; la variazione ha efficacia a decorrere dalla consiliatura successiva a quella durante la quale è approvata la variazione.

2. Ai componenti del Consiglio di presidenza, se residenti fuori del comune di Roma, spetta il trattamento di missione previsto per i dirigenti dello Stato di livello generale.

3. Ai componenti del Consiglio di presidenza è riconosciuta, oltre al trattamento economico di cui al comma 1, un'indennità di funzione calcolata in base alla partecipazione alle riunioni plenarie del Consiglio e a quelle delle commissioni referenti. In sede di prima applicazione della presente legge, tale indennità è fissata in euro 250 settimanali per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e in euro 100 giornalieri per la partecipazione alle sedute delle commissioni. L'indennità può essere variata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza.

4. Per i componenti del Consiglio di presidenza che durante lo svolgimento del mandato siano soggetti alla valutazione quadriennale di professionalità, è compresa tra gli elementi di valutazione la relazione resa dal presidente del Consiglio di presidenza relativamente all'attitudine, laboriosità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle attività del Consiglio e degli incarichi ricevuti.

#### **Art. 27.**

##### **(Scioglimento)**

1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette con il medesimo decreto di cui al comma 1 e hanno luogo entro il sessantesimo giorno successivo alla data di scioglimento.

#### **Art. 28.**

##### **(Autonomia contabile)**

1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione finanziaria delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nel bilancio autonomo della Presidenza del

Consiglio dei ministri per essere trasferito al Consiglio medesimo.

2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo, approvati dal Consiglio di presidenza, ed è soggetta al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

### **ART. 29**

#### **(Uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza)**

1. Il Consiglio di presidenza è assistito da uffici il cui numero, le cui attribuzioni e funzionamento e il cui organico sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il regolamento può essere modificato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.

2. Il personale degli uffici di cui al comma 1 fa parte del ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente del personale assegnato a detti uffici è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e può essere variato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.

3. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono funzioni di assistenza e diretta collaborazione nei riguardi del Consiglio di presidenza, delle commissioni e organi consiliari in cui lo stesso è ripartito e del suo presidente nonché le attività amministrative attribuite a ciascun ufficio o ai suoi componenti dal regolamento di cui al comma 1.

4. Agli uffici di cui al comma 1 sono attribuite altresì le funzioni svolte, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Ad ogni ufficio è preposto un direttore, con qualifica di dirigente di livello non generale; gli uffici e i loro dirigenti sono coordinati dall'ufficio del segretariato generale, cui è preposto un dirigente di livello generale, con funzioni di segretario generale, secondo le qualifiche stabilite dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Il trattamento economico principale e accessorio del personale amministrativo degli uffici di diretta collaborazione del

Consiglio di presidenza è quello previsto per gli appartenenti al ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alla posizione giuridica ed economica ricoperta, come prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri. Al suddetto personale, in ragione delle peculiari attività svolte, è corrisposto un ulteriore compenso accessorio, il cui ammontare e le cui modalità di erogazione sono stabiliti dal Consiglio di presidenza con determinazione annuale, nell'ambito della propria autonomia contabile e a carico del proprio bilancio.

**UFFICI DI CANCELLERIA DEI TRIBUNALI E DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE**  
**ART. 30**

*(Uffici di cancelleria dei tribunali e delle corti di appello tributarie)*

1. Sono istituiti presso ogni tribunale tributario e presso ogni corte di appello tributaria gli uffici di cancelleria, disciplinati con regolamento adottato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con il regolamento è stabilita la dotazione organica e sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento degli uffici di cancelleria e il loro rapporto con i magistrati tributari e con i magistrati tributari onorari in servizio presso la medesima sede. Il regolamento può essere modificato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.

2. Il personale degli uffici di cui al comma 1 fa parte del ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente del personale assegnato a detti uffici è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e può essere variato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.

3. Il trattamento economico del personale amministrativo degli uffici di cancelleria è quello previsto per gli appartenenti al ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alla posizione giuridica ed economica ricoperta.

4. Ad ogni ufficio di cancelleria dei tribunali tributari con almeno sei sezioni e delle corti di appello tributarie con almeno tre sezioni è preposto un direttore con qualifica di dirigente di livello non generale. Alle cancellerie degli uffici giudiziari tributari con un numero di sezioni inferiore è preposto un direttore con qualifica di funzionario dell'area funzionale III, con fascia retributiva

non inferiore alla IV, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.

5. L'ufficio di cancelleria svolge funzioni di assistenza e di collaborazione nei riguardi del rispettivo tribunale tributario o corte di appello tributaria nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché le attività amministrative attribuite allo stesso ufficio o ai suoi componenti.

**SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

**ART. 31**

*(Servizi informatici di gestione della giustizia tributaria)*

1. Il funzionamento e le attribuzioni dei servizi informatici di gestione della giustizia tributaria sono stabiliti con regolamento approvato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La gestione informatizzata delle attività degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza e del processo tributario telematico è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso le strutture del Consiglio di presidenza. Per tale gestione il Consiglio di presidenza può anche ricorrere ad affidamenti a società esterne, nell'ambito delle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, o a convenzioni con società abilitate alla loro stipulazione con le pubbliche amministrazioni.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di consentire la continuità della gestione informatizzata dei servizi di cui al comma 1, il Consiglio di Presidenza succede nella titolarità delle convenzioni a tale scopo esistenti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Sogei Spa o altre controparti.

**REGOLAMENTI**

**ART. 3**

*(Regolamenti)*

1. I regolamenti previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della presente legge sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di cui all'articolo 20 è adottato dal Consiglio di presidenza entro tre mesi dall'insediamento dei tribunali

tributari e delle corti di appello tributarie di cui alla presente legge.

3. I regolamenti del Consiglio di presidenza previsti dagli articoli 2, 3, 4, 13 e 23 della presente legge sono adottati entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio eletto ai sensi della presente legge.

## **INSEDIAMENTO DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE**

### **ART. 34**

#### ***(Insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)***

1. Il Consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvede all'attuazione alle disposizioni in essa contenute finalizzate alla costituzione e all'insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, comprese quelle riguardanti la costituzione e l'insediamento presso di essi dei magistrati tributari onorari e dei giudici tributari addetti allo smaltimento dei ricorsi pendenti.

2. Entro i tre mesi successivi all'insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, il Consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge indice le prime elezioni del nuovo Consiglio, costituito secondo le disposizioni della presente legge, e cessa dalle proprie funzioni alla data di insediamento di quest'ultimo. Qualora il periodo di durata in carica del Consiglio venga a scadenza nelle more dell'insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, esso è prorogato fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio secondo le disposizioni del presente comma.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita la data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Dalla medesima data stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali, ad eccezione delle sezioni presso le quali sono riuniti i ricorsi pendenti a tale data, che, ai fini del loro smaltimento, svolgono la propria attività presso le sedi dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie individuati con il medesimo decreto, fino all'esaurimento dei ricorsi assegnati e,

comunque, non oltre il termine a tale fine stabilito ai sensi del comma 6.

5. I ricorsi notificati o depositati dopo la data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 sono attribuiti alla competenza dei tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, e delle corti di appello tributarie, per i giudizi di secondo grado, compresi quelli di impugnazione delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie provinciali, ai sensi del comma 4, sui ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I giudizi pendenti alla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 presso le commissioni tributarie sono assegnati ai giudici di queste ultime non riassorbiti nel ruolo dei magistrati tributari o in quello dei magistrati tributari onorari, di cui all'articolo 1, al fine del loro smaltimento entro i termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

7. I giudici delle commissioni tributarie incaricati ai sensi del comma 6 cessano di appartenere al ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dalla data di esaurimento di tutte le controversie pendenti ad essi assegnate, e comunque alla scadenza del termine per lo smaltimento delle stesse, stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

8. Gli importi destinati al pagamento dei compensi dei giudici tributari assegnati allo smaltimento dei ricorsi pendenti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il trasferimento ad apposito fondo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fondo è destinata quota parte delle entrate derivanti dal contributo unificato nel processo tributario, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, destinate alla remunerazione dei componenti dell'ordinamento giudiziario tributario ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 33 della presente legge.

9. I presidenti dei tribunali tributari e delle

corti di appello tributarie esercitano la supervisione sulle attività giurisdizionali svolte dalle sezioni delle cessate commissioni tributarie insediate presso di essi ai sensi del comma 4 per lo smaltimento dei ricorsi pendenti. A tali sezioni sono preposti presidenti di commissione tributaria, presidenti e vice presidenti di sezione e giudici, secondo le disposizioni e le competenze stabilite dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

10. Il Consiglio di presidenza continua a svolgere nei confronti dei giudici delle commissioni tributarie di cui al comma 6 le funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Esso vigila sull'attività di smaltimento dei ricorsi pendenti, in particolare al fine di assicurare il rispetto dei termini stabiliti per il loro esaurimento.

## PRIMA NOMINA DEI MAGISTRATI TRIBUTARI

### ART. 35

#### *(Prima nomina dei magistrati tributari)*

**1. In sede di prima costituzione dei ruoli dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari, il Consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge procede al riassorbimento dei giudici in servizio presso le commissioni tributarie mediante selezione, secondo le disposizioni del presente articolo, tra quelli che ne facciano domanda e possiedano i requisiti per la nomina, di cui agli articoli 4, 5 e 7, nonché i requisiti stabiliti dal presente articolo. Possono presentare domanda di riassorbimento i giudici in servizio presso le commissioni tributarie, i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze, siano di età tale da assicurare almeno due anni di servizio, in relazione ai limiti di età stabiliti dall'articolo 11.**

2. In deroga a quanto stabilito dai commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 13, ai magistrati tributari nominati a seguito del riassorbimento di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto il trattamento economico iniziale corrispondente alle funzioni assegnate, in base al prospetto di equiparazione di cui alla tabella H allegata alla presente legge, secondo i parametri di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, oltre alla speciale indennità di cui all'articolo 3 della stessa

legge.

3. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 13 e fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 2 del medesimo articolo, ai magistrati tributari onorari nominati a seguito del riassorbimento di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto il trattamento economico iniziale costituito dal compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 2, terzo periodo, nella misura di euro 400 mensili, e dall'importo variabile corrispondente al numero dei provvedimenti depositati, nella misura di seguito indicata per ognuno di essi:

- a. mediazione: euro 20 per ogni udienza che conclude la fase di mediazione;
- b. decreto od ordinanza di carattere definitivo o di decisione sull'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato o della sentenza impugnata: euro 20 per ognuno;
- c. sentenza definitiva: euro 100 per ognuna.

4. Le valutazioni per la selezione ai fini del riassorbimento di cui al comma 1, sia nelle funzioni di magistrato tributario, sia in quelle di magistrato tributario onorario, sono compiute mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore al semestre, calcolati per tutto il periodo svolto fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riassorbimento:

- a. punteggi per le cariche di componente delle cessate commissioni tributarie regionali:
  - 1) presidente: punti 6
  - 2) presidente di sezione: punti 4;
  - 3) vice presidente: punti 2,5;
  - 4) giudice: punti 1,5;
- b. punteggi per le cariche di componente delle cessate commissioni tributarie provinciali:
  - 1) presidente: punti 5;
  - 2) presidente di sezione: punti 3;
  - 3) vice presidenti: punti 2;
  - 4) giudice: punti 1;
- c. servizi presso altre sedi giurisdizionali: punti 0.

5. I componenti delle cessate commissioni tributarie provinciali possono presentare istanza di riassorbimento nei tribunali tributari per l'incarico rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:

- a. tutti i componenti, per l'incarico di magistrato tributario onorario;

- b.i presidenti di commissione tributaria, per tutti gli incarichi;
  - c.i presidenti di sezione, per gli incarichi di presidente di sezione o di magistrato tributario; se in servizio come presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per l'incarico di presidente di tribunale tributario;
  - d.i vice presidenti di sezione, per l'incarico di magistrato tributario; se in servizio come vice presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per l'incarico di presidente di sezione e, se da almeno dieci anni, anche per l'incarico di presidente di tribunale tributario;
  - e.i giudici, per l'incarico di magistrato tributario;
6. I componenti delle cessate commissioni tributarie provinciali con almeno dieci anni di servizio, indipendentemente dall'incarico rivestito, possono presentare istanza di riassorbimento anche presso le corti di appello tributarie, limitatamente all'incarico di magistrato tributario.
7. I componenti delle cessate commissioni tributarie regionali possono presentare istanza di riassorbimento nelle corti di appello tributarie o nei tribunali tributari per l'incarico rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:
- a.tutti i componenti, per l'incarico di magistrato tributario onorario presso i tribunali tributari;
  - b.i presidenti di commissione tributaria, per tutti gli incarichi;
  - c.i presidenti di sezione, per gli incarichi di presidente di sezione o di magistrato tributario; se in servizio come presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per gli incarichi di presidente di corte di appello tributaria o di presidente di tribunale tributario;
  - d.i vice presidenti di sezione, per l'incarico di magistrato tributario; se in servizio come vice presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per gli incarichi di presidente di sezione di corte di appello tributaria o di presidente di sezione di tribunale tributario e, se da almeno dieci anni, anche per gli incarichi di presidente di corte di appello tributaria o di presidente di tribunale tributario;
  - e.i giudici, per l'incarico di magistrato tributario.
8. Ogni candidato può presentare istanza di riassorbimento per l'incarico rivestito e per altri due incarichi in subordine, specificando, per ognuno, presso quale sede di tribunale tributario o di corte di appello tributaria; in via ulteriormente subordinata, il candidato può presentare istanza per l'incarico di magistrato tributario onorario presso una delle sedi di tribunale tributario.
9. Nel caso in cui le richieste di assegnazione di cui ai commi 5, 6 e 7 eccedano il fabbisogno per gli incarichi nelle singole sedi di tribunale tributario o di corte di appello tributaria, a parità di punteggio, l'ordine di precedenza è determinato secondo i seguenti criteri:
- a.il candidato che concorre per una sede appartenente alla medesima circoscrizione regionale della cessata commissione tributaria di provenienza, dando la precedenza ai componenti della cessata commissione tributaria regionale, se concorrono per la corte di appello tributaria, e delle cessate commissioni tributarie provinciali, se concorrono per i tribunali tributari;
  - b.il candidato, proveniente da una commissione tributaria regionale, che concorre per un incarico inferiore a quello rivestito nelle cessate commissioni tributarie o per quello di magistrato tributario onorario e in possesso di carica superiore a giudice;
  - c.il candidato in possesso di incarico superiore a giudice, che concorre per un incarico inferiore a quello rivestito nelle cessate commissioni tributarie o per quello di magistrato tributario onorario;
  - d.il candidato che proviene da una commissione tributaria regionale e concorre per il medesimo incarico rivestito nelle cessate commissioni tributarie o per quello di magistrato tributario onorario;
  - e.il candidato che concorre per il medesimo incarico rivestito nelle cessate commissioni tributarie, avente maggior numero di anni di servizio nell'incarico medesimo;
  - f. il candidato più anziano per età.
10. In caso di parità a seguito dell'applicazione dei criteri stabiliti al comma 9, è data precedenza al candidato che non sia incorso in sanzioni disciplinari, indi a quello che sia

incorso nella sanzione disciplinare meno grave e, nel caso di sanzione di pari gravità, a quello cui la sanzione sia stata irrogata in data meno recente.

11. La procedura di valutazione per la selezione di cui al comma 1 deve essere completata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quattro mesi dal completamento della procedura, sono nominati i magistrati tributari onorari e i magistrati tributari da assegnare alle sedi dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti delle cessate commissioni tributarie, che non abbiano presentato istanza di riassorbimento o non siano risultati utilmente collocati nella selezione per il riassorbimento, i quali provvederanno allo smaltimento dei ricorsi pendenti di cui all'articolo 34, comma 6.

12. Qualora, al termine delle procedure di selezione per il riassorbimento, non risultino coperti tutti i posti di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario previsti nell'organico, il Consiglio di presidenza provvede alle applicazioni temporanee eventualmente necessarie e all'immediata indizione di un concorso pubblico per l'assunzione dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari a tale fine occorrenti.

## PROCESSO TRIBUTARIO

### ART. 1, comma 3

### ART. 33, comma 7

- ▷ Il processo tributario è regolato dalle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per quanto da esse non disciplinato, anche con applicazione del criterio dell'analogia ai sensi dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, si applicano le norme del codice di procedura civile, purché siano con esse compatibili.
- ▷ Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi per i giudici delle cessate commissioni tributarie incaricati di provvedere allo smaltimento dei ricorsi pendenti, fino all'esaurimento

di tale incarico, ai sensi dell'articolo 34.

## NUOVI PROCEDIMENTI DI RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 17-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, N. 546, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 33 DELLA PRESENTE LEGGE

### ART. 33, comma 8, lettera o)

o) all'articolo 17-bis Decreto Legislativo n. 546/1992:

1. il comma 2 è sostituito dal seguente:  
« 2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza dei termini di cui ai commi 5-bis e 5-ter, entro i quali deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale »;
2. il comma 3 è abrogato;
3. al comma 4, le parole: « e della proposta di mediazione » sono soppresse;
4. il comma 5 è sostituito dal seguente:  
« 5. Ove l'organo destinatario non accolga il reclamo, ne dà comunicazione alla parte ricorrente entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso »;
5. dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:  
« **5-bis. Nel caso in cui l'organo destinatario o la parte ricorrente intendano formulare una propria proposta di mediazione, la notificano alla parte destinataria entro sessanta giorni dalla notifica del mancato accoglimento del reclamo e provvedono nello stesso termine a depositarla presso il tribunale tributario competente per la fissazione dell'udienza di mediazione, unitamente alla documentazione prodotta con il reclamo, senza che ciò rappresenti costituzione in giudizio.**  
**5-ter. Il magistrato tributario onorario a cui sono assegnati il fascicolo e la proposta di mediazione di cui al comma 5-bis fissa un'udienza, entro sessanta giorni dal deposito di cui al medesimo comma, nella quale procede al tentativo di mediazione, anche in termini diversi da quelli proposti. In caso di accettazione delle parti, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione apposta dal magistrato tributario onorario, dalle parti e dal cancelliere verbalizzante al processo verbale di udienza contenente l'indicazione delle somme eventualmente dovute e dei termini per il pagamento. Il processo verbale co-**



stituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore o per il pagamento delle somme dovute al contribuente. In caso di esito negativo del tentativo di mediazione in udienza, il ricorrente, nei trenta giorni successivi, può procedere alla costituzione in giudizio. In tal caso, la trattazione della controversia è fissata non oltre il novantesimo giorno successivo alla medesima costituzione » ;

6. al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti o dalla data del verbale dell'udienza di mediazione di cui al comma 5-ter, delle somme dovute ovvero della prima rata » ;

#### DIFENSORI TRIBUTARI

ART. 33, comma 8, lettera m)

m) all'articolo 12 Decreto Legislativo n. 546/1992, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I difensori di cui ai commi da 1 a 6 sono abilitati all'assistenza tecnica per le controversie di competenza del magistrato tributario onorario e per le impugnazioni delle sentenze da questo emesse innanzi alla corte di appello tributaria. Per le controversie di competenza del magistrato tributario sono abilitati all'assistenza tecnica i difensori di cui al comma

3, lettere a) e b) » ;

ART. 12 Decreto Legislativo n. 546/1992

3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:

- a) gli avvocati;
- b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

#### ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

##### SEZIONE A Commercialisti

Nella sez. A sono iscritti, di diritto, coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti o in quello dei Ragionieri e Periti Commerciali (art. 61, co. 4, d. lgs. n. 139/05). Per l'iscrizione nella sezione è necessario:

- essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienza dell'economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economico aziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento prevalente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, co. 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame è stato sostenuto.

## La Confederazione Unitaria dei Giudici Italiani Tributari

La Confederazione Unitaria dei Giudici Italiani Tributari (C.U.G.I.T.) è un'associazione di categoria con finalità di tutela dei Giudici Tributari.

L'associazione, è costituita da persone desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile per la tutela della propria categoria nell'interesse dell'intera collettività tendendo alla realizzazione di un'efficiente amministrazione della Giustizia Tributaria.

L'Associazione è indipendente, apartitica e non confessionale ed ha per scopo la tutela dei valori e del prestigio della Giustizia Tributaria,

degli interessi dei Giudici Tributari e dei loro collaboratori e di tutti coloro che operano per realizzare una politica fiscale aderente ai principi Costituzionali.

Ai fini suddetti, la C.U.G.I.T. quindi promuove iniziative volte alla sensibilizzazione degli enti istituzionali in merito alle problematiche di carattere giuridico ed economico, connesse allo status di Giudice Tributario, e si propone di diffondere in tutto il territorio nazionale piattaforme e notizie per ulteriormente qualificare e migliorare la figura del Giudice Tributario e dell'intera normativa fiscale in genere.

# AUDIZIONE AL SENATO DEL PROF MAURIZIO LEO SULLA RIFORMA

SENATO DELLA REPUBBLICA COMMISSIONI RIUNITE  
2<sup>A</sup> GIUSTIZIA – 6<sup>A</sup> (FINANZE E TESORO)  
Audizione sulla Riforma della giustizia tributaria  
Audizione del Prof. Maurizio Leo  
Roma, 15 marzo 2022

## 1. PREMESSA

*Signori Presidenti, Onorevoli Senatori,*  
innanzitutto, consentitemi di esprimere il più vivo ringraziamento per l'opportunità che oggi mi si offre di formulare osservazioni in relazione ad un aspetto così centrale per la vita di molte imprese e famiglie e per tutti gli operatori del diritto tributario, quale è la riforma della giustizia tributaria.

Mai come in questa fase storica, infatti, i giudici tributari sono chiamati a decidere su questioni di grande rilevanza economica, che richiedono elevata professionalità e specializzazione nella materia tributaria. La mole di contenzioso in materia tributaria, a tutti i livelli (nei gradi di merito come in quello di legittimità), costituisce un problema la cui soluzione non è più procrastinabile. Ne risente anche la qualità delle sentenze delle commissioni tributarie di merito che, purtroppo, non è elevata né da un punto di vista sostanziale né processuale, se solo si pensa che oltre la metà delle decisioni viene ribaltata nel giudizio di legittimità dinanzi la Suprema Corte di Cassazione.

Bisogna considerare, poi, che i numerosi giudizi pendenti riguardano migliaia di piccole e medie imprese il cui mantenimento in vita è in molte – troppe – occasioni, strettamente collegato all'esito di quel giudizio. A ciò si aggiunga l'incidenza che l'efficienza del sistema della giustizia tributaria ha sulla capacità del nostro Paese di attrarre investitori stranieri, oltre che, ovviamente, di potenziare gli investimenti interni.

In definitiva, un sistema di giustizia tributaria più efficiente soddisferebbe le giuste esigenze sia del contribuente che dell'ente impositore e, in generale, degli enti destinatari del gettito tributario, tutti interessati alla sollecita e giusta definizione delle vertenze. Ciò che oggi viene in discussione è, dunque, non solo la modifica dell'attuale sistema di giustizia tributaria, ma anche, in parte, la tenuta del tessuto economico e sociale nazionale nonché la fiducia dei cittadini nel giusto utilizzo della leva fiscale.

La centralità della riforma della giustizia tributaria è

confermata del resto, anche dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** (PNRR) il quale include espressamente **la riforma della giustizia tributaria** nel novero dei prioritari interventi di riforma del nostro sistema giudiziario ritenendo il contenzioso tributario un «settore cruciale per l'impatto che può avere sulla fiducia degli operatori economici, anche nella prospettiva degli investimenti esteri che risente fortemente delle criticità legate ai tempi della amministrazione della giustizia».

Le esigenze individuate nel PNRR attengono, essenzialmente a:

- ♦ **deflazione** del contenzioso tributario;
- ♦ **celerità** dei giudizi;
- ♦ **certezza delle regole** attraverso una maggiore qualità delle sentenze di merito dei giudici tributari e, in un'ottica di ristabilita parità delle armi tra gli attori in campo, consentendo un accesso generalizzato anche ai contribuenti e ai loro difensori alle fonti giurisprudenziali.

A tal fine, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha costituito una commissione di studio chiamata a elaborare proposte di interventi organizzativi e normativi per deflazionare e ridurre i tempi di definizione del contenzioso tributario (cd. Commissione *Della Cananea*).

Le direttrici seguite dalla Commissione riguardano l'efficientamento del procedimento tributario, tramite il rafforzamento del contraddittorio, dell'autotutela e degli strumenti deflattivi e l'ammodernamento della struttura delle Commissioni tributarie, nell'ottica di rafforzare la specializzazione dell'organo giudicante e la qualità delle decisioni.

Lo scorso 30 giugno 2021 la Commissione ha elaborato il documento conclusivo dell'indagine che dovrà fungere da indirizzo per la riforma da attuarsi in sede parlamentare (senza, peraltro, nella relazione finale, prendere decise posizioni su alcune tematiche centrali quali la riforma della magistratura tributaria o l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo).

Ma tant'è.

La situazione è ancora in fase di stallo, tanto è vero che di recente il MEF e il Ministero della Giustizia hanno nominato una ulteriore *task force* di 8 esperti (taluni già facenti parte della Commissione Della Cananea) con lo scopo, auspicabilmente entro il prossimo 15 aprile, di trovare un accordo sui molteplici nodi da sciogliere così da portare in Consiglio dei ministri e, quindi, in Parlamento, un testo normativo definitivo.

## 2. I NUMERI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Lo scorso 21 gennaio la Corte di Cassazione, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, ha pubblicato la *“Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021”*.

In primo luogo, si riscontra l'elevata incidenza, pari al 42,6%, delle controversie di natura tributaria rispetto al totale dei procedimenti civili (in particolare i ricorsi in materia tributaria sono 47.364 su un totale di 111.241). A fine 2020, le pendenze complessive dei giudizi civili in cassazione erano 120.473, di queste ben 53.482 in materia tributaria, pari a oltre il 44% del contenzioso civile pendente. Nonostante l'elevato numero di vertenze tributarie, il 2021 ha comunque fatto registrare:

- una diminuzione del contenzioso tributario di nuova iscrizione, che è passato dai 9.840 ricorsi del 2020 ai 9.339 nel 2021 (segnando così una riduzione pari al 5,1% rispetto al 2020);
- una riduzione del numero dei ricorsi tributari pendenti, che è passato da 53.482 del 2020 a 47.364 nel 2021 (6.118 in meno rispetto all'anno precedente). Per completezza si evidenzia che, al 31 dicembre 2021, il contenzioso tributario ha rappresentato il 42,6% del totale dei procedimenti incardinati nella giustizia civile;
- un incremento del numero di ricorsi tributari definiti con la pubblicazione del provvedimento, passato da 9.070 nel 2020 a 15.518 nel 2021, con un incremento del 71% rispetto all'anno precedente.

Con specifico riferimento ai ricorsi definiti nel 2021, la relazione fornisce anche alcuni dettagli interessanti, di seguito riassunti:

- il valore economico complessivo dei ricorsi definiti è di circa di 9.4 miliardi di euro; o i contribuenti hanno attivato 6.605 ricorsi (pari al 42,7% del numero di ricorsi definiti) per un valore economico di quasi 2.3 miliardi di euro (pari al 24,4% del valore complessivo);
- il numero delle estinzioni dei giudizi è risultato molto elevato, soprattutto per effetto della finestra normativa legata alla “definizione agevolata” delle liti;
- le decisioni di accoglimento dei ricorsi prevalgono

nettamente su quelle di rigetto.

\*\*\*\*\*

Fatta questa debita premessa, la riforma della giustizia tributaria non potrà che perseguire gli stessi obiettivi individuati dal PNRR, ovvero (i) deflazione del contenzioso (ii) celerità dei giudizi, (iii) certezza delle regole, in particolare attraverso una maggiore qualità delle decisioni.

Il caposaldo della riforma non potrà che essere, però, una riforma ordinamentale e strutturale della magistratura tributaria. Sul punto sono già stati presentati molteplici disegni di legge in Parlamento (nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687) e la stessa anche della Relazione dello scorso 30 giugno della Commissione Della Cananea ha attribuito piena rilevanza, prima ancora che a interventi di natura sostanziale o processuale, all'individuazione di nuovi criteri di selezione dei giudici tributari.

## 3. LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

**3.1.** Dal punto di vista costituzionale, la giurisdizione tributaria trae fondamento dal combinato disposto dell'art. 102 della Costituzione e della VI Disposizione transitoria. La giustizia tributaria rappresenta una giurisdizione speciale, vietata ai sensi dell'art. 102 della Costituzione. Tuttavia, in base all'opinione prevalente tale norma non riguarda le giurisdizioni speciali già esistenti all'entrata in vigore della Costituzione, siccome osta all'istituzione solo di “nuovi” giudici speciali. Tra i giudici speciali che erano già esistenti ricadono il Consiglio di Stato, i giudici penali militari, i giudici contabili e, appunto, le Commissioni tributarie. In base alla VI Disposizione transitoria, al Legislatore fu imposta la revisione delle giurisdizioni speciali, e, relativamente alle Commissioni tributarie, ciò è avvenuto, in prima battuta, mediante il d.P.R. n. 636/1972.

L'attuale assetto della giustizia tributaria è quello attuato con la riforma del 1992 (perfezionata, poi, negli anni con successivi interventi, quali, da ultimo, il D.Lgs. n. 156 del 2015).

Le novità introdotte dal legislatore dei D.Lgs. nn. 545 e 546 del 1992, riguardano essenzialmente: (i) ampliamento della competenza delle commissioni, non solo in termini di tributi (in particolare, i tributi locali) ma anche di prelievi connessi (sanzioni e interessi) e atti (cartelle esattoriali, operazioni catastali); (ii) abolizione della Commissione centrale e strutturazione del sistema della giurisdizione sui classici tre gradi di giudizio; (iii) potenziamento dei poteri delle Commissioni (provvedimenti cautelari, giudizio di ottemperanza, etc.); (iv) creazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organo di auto-governo e autodisciplina della giurisdizione tributaria.

**3.2.** Tornando ai nostri giorni, sulla riforma della magistratura tributaria, la relazione conclusiva della Commissione Della Cananea formula due distinte proposte che saranno poi esaminate in sede parlamentare.

In base ad una prima proposta, definita più «conservatrice», si propone di mantenere la funzione onoraria del giudice tributario, con alcuni correttivi quale quello di assegnare “a tempo pieno” ma determinato giudici togati di altre magistrature alle Commissioni tributarie e verrebbe introdotto, per i giudici di primo grado, il requisito della laurea magistrale in giurisprudenza o in economia o al titolo di dottore di ricerca in materie giuridico-aziendali per quanti non appartengono alla magistratura ordinaria, amministrativa o contabile. La specializzazione verrebbe assicurata dall’istituzione presso le Commissioni tributarie regionali di apposite sezioni per la risoluzione delle controversie di maggior rilevanza (sopra i 25 mila euro) e su specifiche materie (ad esempio, classamento catastale, doganale e accise), composta da soli magistrati togati a tempo pieno o professionisti a tempo prevalente.

La seconda proposta, maggiormente «riformista», ritiene, in linea con i plurimi disegni di legge presenti in Parlamento, di selezionare tramite concorso *ad hoc* una nuova classe di magistrati tributari a tempo pieno, dedicati esclusivamente alla risoluzione delle controversie tributarie.

Si prevede l’istituzione di un giudice speciale denominato “tribunale tributario” in primo grado e “corte d’appello tributaria” in secondo grado oltre che della sezione speciale ordinaria specializzata tributaria della Corte di Cassazione composta da giudici ordinari e da giudici speciali tributari per assicurare una sempre più rilevante funzione nomofilattica della Corte e ridurre il contenzioso tributario. Un ulteriore tratto distintivo di questa proposta è la previsione di un giudice monocratico onorario per le liti minori (fino a 3.000 euro).

**3.3.** Quel che è certo e che emerge anche dai disegni di legge già presentati in Parlamento è che la riforma della magistratura tributaria debba muoversi lungo tre direttrici ben definite e del tutto condivisibili: **indipendenza, professionalizzazione e specializzazione**.

Per attuare l’effettiva **indipendenza** dei giudici tributari, ai sensi dell’articolo 111, comma 2, Cost. (“*Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata*”) è necessario, in primo luogo, svincolare dal Ministero dell’economia e delle finanze la gestione e l’organizzazione delle commissioni tributarie, in quanto esso stesso

parte interessata nel contenzioso, affidandole ad un organismo terzo, quale per eccellenza la Presidenza del Consiglio dei ministri, affinché la giustizia tributaria sia anche nella sostanza – e non solo nella forma – indipendente e autonoma.

Si rende necessario istituire il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto da quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare, una cosiddetta *quinta* magistratura, con una gestione organizzativa, come detto, indipendente. Una magistratura organizzata nei tre gradi di giudizio, con una denominazione che ne rispecchi la natura, con un tribunale tributario, una Corte d’appello tributaria e una sezione speciale tributaria della Corte di cassazione.

A normativa vigente, la giustizia tributaria è composta da giudici a tempo parziale e questo – chiaramente – non ne tutela la professionalità; situazione davvero peculiare atteso il delicato settore, caratterizzato da elevatissimo tecnicismo, in cui si trovano ad operare, nonché il valore, molto spesso elevato, delle questioni trattate.

L’assunzione del giudice tributario deve, pertanto, avvenire per concorso pubblico (e su tale punto mi pare esservi totale convergenza anche nei disegni di legge già presentati in sede parlamentare), per titoli ed esami, su base regionale; inoltre, l’appartenenza agli organi di giustizia tributaria dovrebbe risultare incompatibile con qualunque altro incarico o iscrizione in albi professionali.

La **professionalizzazione** del giudice consentirebbe, poi, di riconoscere agli stessi una retribuzione adeguata al ruolo e alle responsabilità; si pensi che oggi i giudici tributari percepiscono compensi pari a pochi euro a sentenza depositata.

**3.4.** Almeno nei tribunali tributari di maggiori dimensioni andrebbero, poi, previste delle **sezioni specializzate** per materia; ciò, tanto al fine di decisioni di maggiore qualità su alcune tematiche (si pensi solo al comparto IVA o alle contestazioni in materia di transfer pricing o abuso del diritto) quanto di decisioni più veloci avendo tali sezioni una vasta gamma di propri precedenti cui fare riferimento.

**3.5.** A *latere* di tali interventi, poi, soprattutto in chiave di celerità dei giudizi, dovrebbe essere prevista l’istituzione del **giudice monocratico** (attingendo alle attuali risorse delle commissioni tributarie) competente per tutte le controversie d’importo non superiore a euro 3.000 d’imposta, al netto degli interessi e delle sanzioni, le quali rappresentano ben oltre il 50% del totale delle controversie pendenti innanzi alle corti di merito.

\*\*\*

#### 4. INTERVENTI DI DETTAGLIO SUL PROCESSO

## TRIBUTARIO

Per concludere il mio intervento, sempre nell'ottica della celerità, della deflazione e di una maggiore parità delle armi nello svolgimento del giudizio tributario (dalle fasi prodromiche di verifica e accertamento fino al giudizio vero e proprio), vorrei proporre una serie di interventi normativi orientati a tali fini.

**4.1.** Nell'ottica di una maggiore **parità delle armi** fra fisco e contribuenti andrebbe prevista, ad esempio, una generalizzata **estensione dell'obbligo del contraddittorio preventivo**.

Come è noto, con l'art. 4-*octies* del Decreto Crescita (D.L. n. 34 del 2019) – che ha inserito *ex novo*, nel D.Lgs. n. 218 del 1997, l'art. 5-*ter* – è stata prevista un'estensione dell'obbligo del contraddittorio preventivo, tramite invito a comparire da parte dell'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, sono rimasti esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale.

Si ritiene, al riguardo, che tale esclusione dovrebbe essere rimossa con conseguente estensione del contraddittorio obbligatorio anche agli accertamenti parziali che, nella prassi, costituiscono una parte rilevante degli atti emessi dagli uffici, per evitare di rendere vano, in molti casi, il principio del contraddittorio preventivo.

Si propone, altresì di estendere l'obbligo del contraddittorio preventivo anche ai procedimenti riguardanti le imposte di registro, sulle successioni e donazioni ed ipotecarie e catastali (oggi escluse). Vanno poi riscritte alcune disposizioni che creano un eccessivo sbilanciamento a favore dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito del procedimento tributario, quali, ad esempio, la **riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, almeno fino all'esito del primo grado**.

Nella logica di evitare un eccessivo sbilanciamento della fase di accertamento/contenzioso tributario, è, infatti, prioritario superare o, comunque, graduare l'attuale meccanismo di provvisoria esecutività degli avvisi di accertamento: una sorta di "presunzione di colpevolezza", in virtù della quale - in attesa di un giudizio definitivo - il contribuente è costretto a versare provvisoriamente alle casse dello Stato parte delle somme contestate dall'Agenzia delle entrate, con ripercussioni di ordine finanziario sulla sua attività, anche qualora dovesse poi risultare vincitore (dopo molti anni) all'esito del contenzioso. Sarebbe auspicabile attendere, quantomeno, l'esito del giudizio di primo grado, se negativo, prima di iniziare l'attività di riscossione.

**4.2.** In chiave **deflattiva**, sarebbe opportuno provvedere ad una **revisione dell'istituto del reclamo-mediazione** disciplinato dall'art. 17-*bis* del D.Lgs. n. 546 del 1992 nella parte in

cui prevede che la mediazione è affidata ad "*apposite strutture diverse ed autonome*" da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili mantenendo, però, le valutazioni pur sempre in capo all'Amministrazione finanziaria.

Sarebbe, di contro, auspicabile l'individuazione di un **organo *super partes***, come avviene, del resto, nel processo civile, in cui il mediatore non è mai una delle parti coinvolte nel gioco processuale o una loro propaggine.

L'iniquità dell'attuale assetto risulta, peraltro, ancor più evidente avuto riguardo delle procedure instaurate dinanzi agli **Enti locali**, posto che questi possono anche non attivare un'apposita struttura per la gestione dei reclami e assegnare la stessa al medesimo funzionario che ha formato l'atto.

Sempre nell'ottica di perseguire una finalità di **deflazione del contenzioso tributario** (e in particolare, allo scopo di alleggerire la mole di cause tributarie allo stato pendenti innanzi alla Suprema Corte), sarebbe auspicabile un potenziamento dell'istituto della **conciliazione** giudiziale, tramite la previsione dell'esperibilità della procedura (oggi limitata alle controversie incardinate innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale) anche nel giudizio pendente innanzi alla Corte di **Cassazione**.

Ancora in chiave deflattiva (e anche in considerazione della particolarità dell'attuale fase storica e delle crisi economica che la caratterizza), poi, sarebbe auspicabile prevedere una compliance spontanea agevolata che utilizzi gli ordinari strumenti deflativi già a disposizione, quali, ad esempio, il ravvedimento operoso, l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale. In particolare, potrebbe essere concepito un provvedimento che disponga la disapplicazione integrale, per legge, delle sanzioni (oltre all'eliminazione degli interessi) in relazione a tutti gli atti di adempimento fiscale e gli accordi con l'Agenzia delle entrate attuati/stipulati entro il 31 dicembre 2023 in relazione a tutte le contestazioni attuali e/o meramente potenziali riferite ai periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2020 (prima e durante la pandemia). In sostanza, si tratterebbe di incentivare ulteriormente, per un ristretto lasso di tempo, la ripresentazione della dichiarazione dei redditi e/o la sottoscrizione di accordi con il Fisco, aggiungendo la disapplicazione integrale delle sanzioni e degli oneri accessori alla normale ridefinizione della pretesa erariale operata nell'ambito degli istituti deflativi già in vigore con l'Amministrazione Finanziaria. In questo modo, si riuscirebbe a deflazionare tutto il contenzioso.

Per favorire l'adesione massiccia a tali ipotesi di chiusura delle pendenze tributarie, potrà essere

opportuno dilazionare maggiormente nel tempo le scadenze dei pagamenti di imposta ordinariamente previste per usufruire dei diversi istituti deflattivi, sempre senza aggravio di interessi.

Potrà agevolare l'utilizzo di tali modalità deflattive anche una previsione che consenta agli interessati di poter utilizzare in sede di versamento delle imposte dovute i crediti tributari vantati verso l'erario senza alcuna limitazione di importo compensabile (con qualche accorgimento a tutela dell'erario in ordine alla veridicità del credito utilizzato).

**4.3.** Tanto in chiave deflattiva quanto nell'ottica di avere pronunce maggiormente uniformi su tutto il territorio nazionale, certamente condivisibili sono due proposte avanzate nella relazione finale dei lavori della Commissione Della Cananea:

- il **rinvio pregiudiziale in Cassazione**: tale istituto consente al giudice tributario, in presenza di una questione di diritto nuova, che evidenzi una seria difficoltà interpretativa e che appaia probabile che si verrà a porre in numerose controversie, di chiedere alla Corte di legittimità l'enunciazione di un principio di diritto vincolante

solo per il giudice che lo ha sollevato.

- l'**intervento del Pubblico ministero nell'interesse della legge**: tale strumento consente al Procuratore Generale presso la suprema Corte di Cassazione di formulare una richiesta al Primo Presidente della Corte di cassazione di rimettere una questione di diritto di particolare importanza che rivesta il carattere della novità o della serialità o che ha generato un contrasto nella giurisprudenza di merito in modo che venga enunciato un principio di diritto nell'interesse della legge, cui il Giudice del merito tendenzialmente deve uniformarsi, salva la possibilità di discostarsene con assunzione di responsabilità e con onere di adeguata motivazione.

\*\*\*

Con l'auspicio di aver fornito un contributo utile per l'ulteriore iter delle proposte in commento, resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.

*Prof. Avv. Maurizio Leo - Vice presidente del Consiglio Superiore della Giustizia Amministrativa*







Inserito allegato al numero 2/2022 di Tribuna finanziaria

[www.tribunafinanziaria.it](http://www.tribunafinanziaria.it)